



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

**19/89/CU3/C4-C13**

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL  
DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019 N. 32, RECANTE DISPOSIZIONI  
URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE DEI CONTRATTI  
PUBBLICI, PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI  
INFRASTRUTTURALI, DI RIGENERAZIONE URBANA E DI  
RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI (AS N. 1248)**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte di emendamento indicate come prioritarie.

Si allegano inoltre le proposte emendative della Regione Friuli Venezia Giulia (allegato).

Roma, 16 maggio 2019

## EMENDAMENTI RITENUTI PRIORITARI

### 1) Avvalimento RUP

All'art. 1 comma 1 dopo la lettera b e inserita la lettera b bis: *All'art. 31 del D.Lgs 50/16 è inserito il comma 5 bis: Nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico di RUP, dei propri dipendenti, le stazioni appaltanti e le amministrazioni aggiudicatrici si possono avvalere, di personale di altre amministrazioni in possesso dei requisiti previsti. In tale caso ai soggetti incaricati sono riconosciuti gli incentivi di cui all'art 113 del presente codice.*

*MOTIVAZIONE: con tale previsione si consente alle amministrazioni deficitarie di personale qualificato alle funzioni di RUP di poter avvalersi di personale di altre amministrazioni favorito dalla possibilità di erogare gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/16.*

### 2) Art. 36 disciplina sotto soglia nuova formulazione

All'art. 1, comma 1, lettera f), il punto 1 è sostituito con il seguente: *“Per affidamenti a di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, e individuati sulla base di informazioni desunte dal mercato nel rispetto del principio di rotazione”.*

All'art. 1, comma 1, lettera f), il punto 2 è sostituito con il seguente: *“per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro ed inferiore ad 1.500.000 euro mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”.*

*MOTIVAZIONE: Motivazione: in termini di semplificazione si propone di ripristinare il ricorso alla procedura negoziata estendendola fino alla soglia di 1.5 milioni di euro, lasciando alle singole stazioni appaltanti la definizione dei criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti.*

All'art. 1, comma 1, lettera f), il punto 3 è sostituito con il seguente: *“Per i lavori di importo pari o superiore a 1.500.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle ordinarie, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8”.*

*MOTIVAZIONE: Motivazione: lasciare inalterato il panorama delle opzioni fornite dalle direttive e dal codice per le procedure di scelta del contraente, mentre il ricorso alla sola procedura di cui all'art. 60 limita fortemente e immotivatamente il ricorso alle diverse tipologie previste dal codice.*

All'art. 1, comma 1, lettera f), al punto 4), secondo periodo, dopo le parole *“tale facoltà”* sono aggiunte le seguenti parole: *“può essere esercitata nelle gare aggiudicate con il criterio del solo prezzo” al secondo capoverso dopo le parole “aggiungere dopo le parole” sulla base dell'esito di detta verifica” le parole “e fatto salvo l'esito dell'eventuale soccorso istruttorio*

*MOTIVAZIONE: E' opportuno precisare che la facoltà dell'inversione dell'apertura delle offerte trova applicazione solo quando l'appalto è affidato mediante il criterio del solo prezzo perché non può trovare applicazione al criterio qualità prezzo. L'inversione nelle gare aggiudicate con il criterio della qualità prezzo non è ammissibile atteso che l'apertura delle buste è connessa alla presentazione dell'offerta tecnica e di quella successiva economica. Vi è quindi la necessità di preservare la valutazione discrezionale della commissione di gara sull'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica senza aver alcun condizionamento dall'apertura anticipata delle offerte economiche. Tale modifica si rende altresì necessaria per garantire il coordinamento con l'art. 83, comma 9, del codice.*

**All'art. 1, comma 1, lettera f), al punto 5 aggiungere il seguente comma: “6 quinquies: Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%”.**

*MOTIVAZIONE: Per valorizzare le esigenze sociali, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione e implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, appare necessario introdurre un comma 6 ter finalizzato a incentivare gli aspetti della territorialità e della filiera corta, per risolvere la problematica fortemente sentita, dalle stazioni appaltanti, da un lato, e dagli operatori economici, dall'altro.*

**All'art. 1, comma 1, lettera f), al punto 7, dopo le parole “ovvero” eliminare le seguenti parole “previa motivazione”.**

*MOTIVAZIONE: L'eliminazione dell'obbligo di motivazione per le SA nel caso di ricorso all'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consentirebbe alla stesse di decidere discrezionalmente quale dei due criteri utilizzare senza pertanto onerare l'amministrazione di un ulteriore aggravio di motivazione che potrebbe conseguentemente aumentare il rischio contenzioso.*

### **3) Modifica appalto integrato**

**All'art.1, comma 1, lettera i), il punto 1) è sostituita con il seguente: “Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo redatto dall'amministrazione aggiudicatrice. In tal caso l'affidamento avviene sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e l'operatore economico non può opporre riserve relativamente alla progettazione pena la risoluzione del contratto. Tale condizione deve essere prevista nel bando gara. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione l medesimo appalto”.**

*MOTIVAZIONE: In ordine all'art. 59 si ritiene che il ricorso all'appalto integrato potrebbe contribuire a ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Al contempo, è necessario temperare l'utilizzo dello strumento per salvaguardare la qualità del lavoro ed evitare fenomeni distortivi e l'aumento della spesa pubblica. In ordine a quanto sopra si ritiene che, l'utilizzo dell'appalto integrato debba avvenire sulla base del progetto definitivo, elaborato dall'amministrazione, e affidato mediante il solo criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Per evitare l'abuso dell'utilizzo di tale strumento, a seguito dell'affidamento dell'appalto, è necessario vietare all'operatore economico di avanzare le c.d. riserve. Il divieto dovrà trovare*

*esplicitazione nel bando e nel contratto mediante la previsione di una ipotesi di risoluzione espressa del contratto.*

*Tale previsione comporta l'abrogazione della norma transitoria e del conseguente regime transitorio fino al 2020 previsto per il ricorso all'appalto integrato.*

*Con tale modifica al comma 1 bis la S.A. potrà sempre far ricorso all'appalto integrato ma solo alle condizioni dettate dalla disposizione in esame e fermo restando i limiti di cui all'art 59 comma 1 del Dlgs 50/16.*

**All'art.1, comma 1, è inserito il punto 1bis): “All’art. 59, comma 1ter, del D.lgs. 50/2016, il secondo periodo è abrogato”.**

*MOTIVAZIONE: È necessario procedere all'eliminazione del secondo capoverso per allineare la norma con l'introduzione delle modifiche di cui al comma precedente.*

#### **4) Modifica disciplina incentivi funzioni tecniche**

**All'art.1, comma 1, lettera aa), dopo le parole “servizi e forniture” sostituire le parole “posti a base di gara” con le seguenti “posti a base dell'affidamento” inoltre dopo le parole “le attività”, aggiungere “di programmazione”, e dopo le parole “preventiva della progettazione”, aggiungere le seguenti parole “di predisposizione e svolgimento delle procedure di gara” e dopo la parola “rup aggiungere “le parole “di supporto al RUP,.**

*MOTIVAZIONI: È opportuno inserire come attività incentivabile anche l'attiva di programmazione nonché quella attinente alla fase di svolgimento e controllo delle procedure di gara, anche per coordinarne il contenuto con il comma 5 dell'art. 113 del Codice dei contratti, non interessato dalle modifiche del decreto legge 32/2019.*

- 5) All'Art. 3, comma 1, lettera a, dopo il sub.6 inserire il sub 6bis con il seguente testo: comma 9. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8". Il presente articolo non si applica per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera c), n. 1).**

#### **6) Emendamenti in materia di affidamenti di protezione civile e somma urgenza**

**Alla Parte II, titolo VI, Capo VI, dopo l'articolo 162 del DLgs 50/16 è inserita la seguente Sezione:**

**Sezione II “Eventi di Somma urgenza e interventi di protezione civile”**

##### **Art. 163**

*(Oggetto e ambito di applicazione)*

**L'articolo 163 è così sostituito:**

1. Al fine di garantire semplificazione e tempestività nelle acquisizioni di forniture o di servizi o nella realizzazione di lavori o opere necessari al superamento di situazioni emergenziali, le disposizioni della presente Sezione si applicano alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture nei casi di somma urgenza e in caso di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. L'affidamento dei contratti di cui alla presente Sezione avviene nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e comunitari di riferimento.

### **Art. 163-bis**

#### ***(Procedure in caso di somma urgenza)***

1. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi di situazioni di danno o di pericolo ovvero la previsione dell'imminente verificarsi delle stesse, nei limiti strettamente necessari per il superamento della situazione in atto. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino rimosse le situazioni dannose o di pericolo per la pubblica o privata incolumità connesse all'evento.
2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento o altro soggetto appartenente all'amministrazione competente che si reca sul luogo, dispone la immediata esecuzione dei lavori o la prestazione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere il danno o lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, redigendo contemporaneamente un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e le prestazioni e i lavori necessari per rimuoverlo.
3. L'esecuzione dei lavori, le prestazioni di servizi e le forniture di somma urgenza possono essere eseguite in amministrazione diretta o essere affidati in via diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o da altro soggetto appartenente alla amministrazione competente.
4. Il corrispettivo delle prestazioni è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o dei servizi, o delle forniture sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo dei prezziari di cui all'articolo 23 comma 7 per i lavori o di altri prezziari ufficiali di riferimento, tra cui quelli di cui all'art. 24, comma 8, per i servizi e le forniture, ridotti del 10%. A causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali o mezzi d'opera, connesse anche alle complessive necessità nell'ambito degli interventi in corso, è possibile, motivando, adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti nel prezzo. Nel caso di affidamenti di servizi e forniture per importi complessivi pari o superiori a 40.000,00 euro per i quali non siano disponibili prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti.
5. Al fine della verifica della congruità del prezzo stabilito ai sensi del comma 4, ultimo periodo, le stazioni appaltanti, qualora tali funzioni non siano affidate ai sensi dell'articolo 147 bis del [decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267](#), possono dotarsi, con proprio regolamento, di un organo interno. La verifica di congruità è effettuata con riferimento alle sole voci di forniture o di servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. In mancanza di tali organismi, i soggetti di cui al comma 2, comunicano il prezzo provvisorio delle sole voci di forniture o servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che rende il proprio parere sulla congruità del prezzo entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili gli ordinari rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa.
6. I soggetti di cui al comma 2 compilano entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione delle prestazioni una perizia giustificativa con stima presuntiva delle stesse e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione. Qualora la stazione appaltante sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'[articolo 191](#), comma 3, e [194](#) comma 1, lettera e), del [decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267](#).
7. In caso di mancata approvazione da parte del competente organo dell'amministrazione, l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori è immediatamente sospesa e si procede, previa messa

in sicurezza del cantiere nel caso di lavori, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

8. Al fine di assicurare la tempestiva ed immediata esecuzione dell'intervento, nelle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti verificano alternativamente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 mediante:

- a) autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui al comma 8;
- b) ricorso agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n.190;
- c) ricorso agli elenchi di operatori economici di cui al comma 9;
- d) ricorso agli elenchi della stazione appaltante di operatori economici dei quali sia stata verificata l'assenza di cause di esclusione.

9. Nel caso di cui al comma 7 lett.a) gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione per l'affidamento, con la procedura ordinariamente prevista, di contratti di uguale importo, che l'amministrazione aggiudicatrice verifica in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione in atto, comunque non superiore a novanta giorni dall'affidamento. Le amministrazioni aggiudicatrici, nelle more dell'effettuazione dei controlli, stipulano il contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore complessivo del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi requisiti; prima di tale atto non è possibile procedere allo svincolo progressivo della garanzia definitiva, ove richiesta, o, in assenza della stessa, l'amministrazione trattiene dai pagamenti l'importo del 10% del valore complessivo del contratto.

10. Consip S.p.A., in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, nonché con i Ministeri interessati per gli interventi di rispettiva competenza, predispone elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture dei quali è stata verificata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. Gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo pari o superiori ad euro 40.0000 sono pubblicati ai sensi dell'art. 29. Gli atti adottati dagli enti locali sono inviati al controllo successivo di legittimità da parte dell'organo interno competente dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.

#### **Articolo 163-ter**

##### ***(Procedure per interventi in caso di eventi di protezione civile)***

1. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero nella previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, le componenti e loro articolazioni o le strutture operative appartenenti alla pubblica amministrazione di cui rispettivamente agli articoli 4-e 13, del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché i Commissari delegati nominati in forza degli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 e i soggetti attuatori dagli stessi individuati osservano le procedure di cui al presente articolo.

2. Resta fermo, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricorso alla disciplina di cui all'articolo 163 bis. Il termine di cui all'articolo 163-bis, comma 5, limitatamente agli affidamenti di cui al presente articolo, è di trenta giorni, prorogabili, qualora ricorrano ragioni di impedimento

oggettivo. Le ragioni della proroga sono attestate dall'organo competente della stazione appaltante nel primo atto utile del procedimento.

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 possono predisporre contratti standard per l'acquisizione dei servizi e forniture indifferibili ed urgenti in particolare per la sistemazione in strutture recettive e per la fornitura dei pasti per la popolazione sfollata nonché per i servizi di recupero, composizione e tumulazione delle salme, per il recupero e smaltimento di carcasse di animali ai quali gli operatori economici aderiscono. Al fine di semplificare e rendere omogenee le procedure del presente comma, è istituita presso il Dipartimento della protezione civile una Commissione permanente le cui attribuzioni composizione e funzionamento sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, per gli affidamenti in via diretta e per quelli di cui agli articoli 36, 63 comma 2, lettera c), e 157 si applica il comma 7 e 8 dell'articolo 163-bis.

5. Nel caso di effettuazione di opere connesse alle misure finalizzate alla sistemazione alloggiativa della popolazione e ad opere complesse per il rientro alle normali condizioni di vita è ammesso l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 59, comma 1 e 1-bis.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 163-ter possono prevedere penalità adeguate all'urgenza, per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni, anche in misura maggiore di quanto previsto dall'articolo 113-bis ovvero fino ad un ulteriore massimo del 10% dell'importo netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri feriali e festivi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono attribuiti preferibilmente agli operatori economici aventi nei medesimi territori sede legale o sede operativa da almeno sei mesi prima dalla data dell'evento.

#### (Art...)

#### **Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:**

- a) all'articolo 21, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 163 ter, comma 1, possono autorizzare procedure di affidamento anche non previste nella programmazione di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero in assenza della stessa."
- b) all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente "La verifica preventiva di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'art. 163-bis"
- c) all'articolo 27, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente "La verifica progettuale di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'art. 163-bis"
- d) all'articolo 31, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti

possono autorizzare l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, purchè-dipendenti di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali, anche in deroga ai requisiti fissati dalle linee-guida di cui al comma 5 del presente articolo.”;

- e) all'articolo 32, comma 10, lettera b) dopo le parole “*lettere a) e b)*”, è aggiunto il seguente periodo “*e all'art. 163- bis e all'art. 163- ter*”;
- f) all'articolo 33, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni”;
- g) all'articolo 34, al comma 3, alinea sono aggiunte le parole: “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 163 bis e 163 ter.”;
- h) all'articolo 35, al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Non costituisce frazionamento l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità e di cui non è determinabile la complessiva consistenza e durata, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.”;
- i) all'articolo 36, al comma 2:
  - 1. alla lett. a), è aggiunto, infine, il periodo: “In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, è possibile procedere ad affidamento diretto secondo i disposti di tale lettera fino all'importo di € 100.000,00”;
  - 2. alla lett. b), è aggiunto, infine, il periodo: “In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, la consultazione avviene con cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori e con tre operatori economici, ove esistenti, per i servizi e forniture”;
  - 3. alla lett. c), è aggiunto, infine, il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, le amministrazioni possono procedere ad affidamenti di lavori per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, previa consultazione di dieci operatori economici, ove esistenti”;
  - 4. all'art. 36 comma 7 è aggiunto “In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti



possono procedere anche in deroga a quanto stabilito nelle linee guida di cui al comma 7 del presente articolo

- j) all'articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo anche in assenza della qualificazione di cui all'art. 38 e non sono tenute a ricorrere alle centrali di committenza";
- k) all'articolo 40, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.";
- l) all'articolo 52,
  - 1. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.";
  - 2. al comma 3, fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", o del comma 1-bis";
- m) all'articolo 60, al comma 3, dopo le parole: "amministrazione aggiudicatrice", sono aggiunte le seguenti: "ovvero in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,";
- n) all'articolo 61, al comma 6, dopo le parole: "presente articolo", sono aggiunte le seguenti: "ovvero in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,";
- o) all'articolo 70, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, possono procedere in assenza dell'avviso di preinformazione di cui al presente articolo.";
- p) all'articolo 77, comma 3 dopo le parole "*I commissari*" è aggiunto il seguente periodo "*fatta eccezione per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del*

*Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del citato Decreto,*"

- q) all'articolo 93, al comma 1, dopo le parole "*all'articolo 36, comma 2, lettera a)*", è aggiunto il seguente periodo "*e all'art. 163- bis e all'art. 163- ter*"
- r) all'articolo 95:
  - 1. al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "*c-bis) in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto*";
  - 2. al comma 10 dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "*e degli affidamenti di cui all'art 163 bis e 163 ter*"
- s) all'articolo 97
  - 1. al comma 5, dopo le parole "*delle spiegazioni*", è aggiunto il seguente periodo: "*In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, il termine di cui al presente comma è fissato in non più di 5 giorni.*";
  - 2. al comma 8, dopo le parole "*inferiore a dieci*", è aggiunto il seguente periodo: "*In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, la facoltà di esclusione automatica è esercitabile fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a 5*";
- t) all'articolo 98, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "*5-bis. In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, provvedono alle tempistiche e modalità delle comunicazioni previste dal presente articolo in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale e comunque in termini non superiori a 3 volte quelli stabiliti.*"
- u) all'articolo 103, al comma 11, dopo le parole "*all'articolo 36, comma 2, lettera a)*", è aggiunto il seguente periodo "*e all'art. 163- bis e all'art. 163- ter*"; e, all'ultimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "*ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163- bis e all'art. 163- ter.*";
- v) all'articolo 105,
  - 1. al comma 6, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: "*ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163- bis e all'art. 163- ter.*"
  - 2. al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: "*In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice,*

relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, eseguono le verifiche di cui al presente comma con le modalità di cui all'art. 163-bis comma 7 e 8 del presente decreto. Al fine di garantire la massima speditezza nell'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti possono richiedere nel bando, negli avvisi o negli inviti che gli interventi siano eseguiti esclusivamente dall'impresa affidataria, escludendo il ricorso al subappalto.”

- w) all'articolo 106, al comma 1, lett. c) punto 1), dopo le parole: “ente aggiudicatore”, sono aggiunte le seguenti: “, ovvero in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto.
- x) All'articolo 113, in fine, è aggiunto il seguente periodo “la disciplina degli inventivi per funzioni tecniche di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni tecniche svolte dai dispendenti delle stazioni appaltanti che redigono le perizie giustificative si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati ai sensi degli articoli 163 bis e 163 ter;
- y) all'articolo 113 bis, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo “ in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzate al superamento della situazione emergenziale, le stazioni appaltanti possono precedere ulteriori penali per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni fino ad un ulteriore massimo del 10% dell'importo netto contrattuale”.
- z) all'articolo 157, al comma 2,:
1. dopo le parole: “rotazione degli inviti”, è aggiunto il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera a):
  2. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, gli incarichi di importo pari o superiore 100.000 e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera b)*”;
- aa) all'articolo 213 dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: “Nei casi previsti dagli articoli 163 bis e 163 ter, gli adempimenti di cui al presente articolo sono consentiti ad avvenuta ultimazione dei lavori, servizi e forniture”.

6) **Emendamenti al ddl a.s. 1248 – artt. 22, 23, 23bis 24**

**ALL'ART. 22 SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:**

**Prima del comma 1 inserire il seguente comma:**

*All'articolo 3, comma 1, 6^ periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono soppresse le parole "con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico".*

*Dopo il comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono inseriti i seguenti:*

*"01-bis. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al 6^ periodo, del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.*

*02-bis. Le risorse di cui al comma 1 non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 01-bis."*

**Motivazione**

Le modifiche proposte servono per garantire la possibilità di reclutare, ad invarianza di risorse finanziarie già stanziata e mediante recupero delle risorse delle singole annualità non spese, l'effettiva funzionalità degli Uffici Speciali per la ricostruzione con l'obiettivo di accelerare il processo di ricostruzione sia pubblico che privato.

**Al comma 1, dopo la lett. c aggiungere:**

*c-bis) al comma 7 bis è soppressa la parola "pubblici".*

*c-ter) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:*

*"8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario può utilizzare per la finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto-legge le risorse finanziarie non spese di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi.*

*8-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 8-bis il Commissario Straordinario può utilizzare fino ad un importo massimo di 40 milioni di Euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 989, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)."*

**Motivazione**

Le modifiche si rendono necessarie per:

- la prima, per garantire che tutto il personale assegnato agli Uffici speciali per la ricostruzione possa usufruire degli istituti previsti al comma 7 dell'articolo 50, in un'ottica di parità di trattamento a parità di mansioni attribuite e svolte.
- la seconda, per assicurare la possibilità, ad invarianza della spesa e con flessibilità di utilizzo di tutte le misure di assegnazione del personale già previste nel decreto-legge n. 189 del 2016 l'effettiva funzionalità degli Uffici Speciali.

- La terza, per assicurare, al fine di accelerare la ricostruzione la possibilità per il Commissario Straordinario di potenziare gli Uffici Speciali per la ricostruzione.

**Al comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:**

*d) al comma 1, dopo le parole “di 24 milioni di euro per l’anno 2017 e di 29 milioni di euro per l’anno 2018” sono inserite le parole “nonché ancora di aggiuntivi 14,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020”; sono infine sopprese le parole “fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018”;*

*e) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma:*

*“1-quater. Ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, presso i quali non siano rinvenibili profili professionali indispensabili ai fini del controllo del territorio, ovvero i medesimi profili non siano comunque sufficienti, è consentita l’assunzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di ulteriori due unità di personale, entro i limiti di spesa di cui al comma 1”>>.*

**Motivazione**

Con gli emendamenti in oggetto si favorisce la ripresa delle attività tecniche da parte dei Comuni colpiti dal sisma 2016-2017.

In particolare, con il primo emendamento si assicura agli enti interessati un ulteriore contingente di personale tecnico, in deroga ai vincoli assunzionali, fino alla scadenza della gestione straordinaria prevista per il 31/12/2020.

**Dopo il comma 2 inserire il comma 2-bis**

*2-bis. Dopo l’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:*

*“Art. 50 ter (Affidamento dei servizi a società in house providing)*

*1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, al fine di acquisire supporto specialistico all’ esecuzione delle attività tecniche ed amministrative da essi svolte, possono a tale scopo conferire incarichi di affidamento a società in house delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016.*

*2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge 189 del 2016.*

*3. Le attività svolte dalle società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.”*

**Motivazione**

La modifica si rende necessaria per consentire, mediante lo strumento della convenzione, di utilizzare per le attività inerenti la ricostruzione post sisma 2016 anche personale proprio delle società in house delle pubbliche amministrazioni che costituiscono l’Ufficio Speciale per la ricostruzione, in possesso ovviamente dei requisiti previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

**ALL’ART. 23 SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:**

**La rubrica dell’articolo 23 è sostituita dalla seguente:**

*“(Accelerazione della ricostruzione nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)”*

#### **Motivazione**

La modifica si rende necessaria in quanto le proposte di modifica concernono sia la ricostruzione pubblica che quella privata.

#### **Al comma 1 aggiungere le seguenti lettere a-bis, a-ter, a-quater, a-quinquies, a-sexies:**

*a-bis) dopo il comma 3-bis.1 dell’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente: “3-bis.2. Per l’affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all’interno dell’anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell’art. 1 comma 52 della legge 190/2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell’anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50% a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70% a imprese della regione ove si realizza l’opera.”;*

#### **Motivazione**

La disposizione risponde ad una finalità di semplificazione e accelerazione delle procedure di gara per gli appalti di lavori da espletarsi mediante la previsione del criterio del minor prezzo e della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, attingendo comunque ad un albo di operatori economici in possesso di requisiti di idoneità già verificati da amministrazioni pubbliche deputate e per l’effetto ritenuti validi ai fini della partecipazione agli interventi di ricostruzione. Tale procedura è ad ogni modo limitata agli appalti di lavori sotto la soglia comunitaria dotati di progetti esecutivi che in quanto tali presuppongono un alto grado di specificazione delle prestazioni da eseguire e quindi un non elevato margine di miglioramento. Si riserva alla generalità degli aventi diritto a sorteggio una aliquota assegnata alle imprese del “Cratere” Centro Italia e, al suo interno, una preferenza, in quota parte, alle imprese del cratere della Regione ove si realizza l’opera. Tale ultima disposizione è ovviamente tesa a tenere conto di quell’imprenditoria locale del cratere che, all’infuori della ricostruzione, non ha altre attività ordinarie al proprio attivo, stante la estesa devastazione edilizia nei luoghi di cui trattasi.

*a-ter) dopo il comma 1 dell’articolo 15 è inserito il seguente:*

*“1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell’articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all’articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento.”*

*a-quater) al comma 2 dell’articolo 15 dopo le parole “o agli altri enti locali” sono aggiunte le parole “ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico”.*

#### **Motivazione**

Le modifiche si rendono necessarie per accelerare i procedimenti di esecuzione dei lavori mediante:

- la possibilità concreta per i dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis dai Comuni di svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento anche in assenza delle qualificazioni professionali in termini di anni maturati come esperienza previste dalle Linee guida dell'ANAC in materia.
- la previsione che il Presidente della regione-Vice Commissario possa delegare lo svolgimento delle attività concernenti la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche anche a enti pubblici diversi da quelli individuati come soggetti attuatori e a soggetti (organismi di diritto pubblico) che ordinariamente ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 possono esercitarle (a titolo esemplificativo enti pubblici economici o ATO-Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata di servizi pubblici).

*a-quinquies) al comma 2, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137). In tale caso, l'atto di adozione del vincolo è modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata."*

#### **Motivazione**

La disposizione è finalizzata ad assicurare la realizzazione degli edifici scolastici pubblici evitando che la presenza di un vincolo indiretto discrezionale da parte della amministrazione competente, anche se posto a tutela e conservazione del patrimonio storico monumentale, possa recare pregiudizio al diritto costituzionalmente garantito all'istruzione.

*a-sexies) al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:*

- a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma";*
- b) al terzo periodo, dopo la parola "disciplina" è inserita la parola "anche";*
- c) dopo il terzo periodo sono inseriti infine i periodi che seguono: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo."*

#### **Motivazione**

Le modifiche si rendono necessarie per le ragioni di seguito dettagliate. Con riferimento alla modifica di cui alla lettera a) per assicurare la concreta remuneratività delle attività delle centrali uniche di committenza attraverso la previsione che sia il Commissario straordinari a definirne gli importi con propria ordinanza anziché attendere l'adozione di un decreto ministeriale ad oggi non ancora intervenuta. Quanto a quella di cui alla lettera b) per mere necessità di coordinamento delle diverse previsioni; Relativamente infine alla lettera c), per garantire che le risorse già previste dal comma 6 dell'articolo 18, nel testo vigente, possano essere concretamente utilizzate

per potenziare, prevedendo assunzioni di personale specialistico, la struttura delle centrali uniche di committenza e in particolare dei soggetti aggregatori regionali i quali per “mission istituzionale” sono specializzati per l’acquisizione di beni e servizi e non anche lavori;

**Al comma 1, la lett. c) è sostituita dalla seguente:**

*c) all’art. 6 i commi 10, 10bis e 10ter sono abrogati e il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. L’individuazione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30. Il contratto di affidamento dei lavori e l’ulteriore documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono prodotti dall’interessato in ogni caso prima dell’emissione del provvedimento di concessione del contributo.”*

**Motivazione**

Considerato che il decreto già prevede l’abrogazione dei commi 10 e 10-ter che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo, prevedere la trascrizione del decreto (contenuta appunto nel comma 10-bis) non avrebbe più alcuna motivazione. La modifica proposta é finalizzata a garantire la concreta non applicazione alla ricostruzione privata delle regole di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. in materia di contratti pubblici, mediante l’introduzione della scelta diretta dell’impresa da parte del beneficiario del contributo.

**Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la lettera d-bis:**

*d-bis) “Per gli edifici pubblici danneggiati e resi inagibili dal “Sisma Abruzzo 2009”, ma non ricadenti nell’elenco del cratere Sisma 2009, ma ricadenti nell’elenco dei comuni del cratere 2016 di cui all’allegato 1 che hanno subito un aggravamento del danno a seguito del sisma 2016, possono essere finanziati con le modalità di cui all’art. 14 del Decreto Legge n. 189/2016. La richiesta di contributo può sommarsi ad eventuali finanziamenti insufficienti, finalizzati alla messa in sicurezza e ripristino per l’utilizzo del bene, che l’ente ha eventualmente ottenuto.”*

**Motivazione**

La presente proposta emendativa che incide sull’art. 13 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. (interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici) ha la finalità di poter ripristinare gli immobili che hanno subito danni conseguenti il sisma 2009, non ricompresi nell’elenco dei comuni del cratere 2009, aggravatasi a seguito del sisma 2016 e che sono ad oggi non finanziabili in quanto inagibili alla data del 24/08/2016.

**Al comma 1, la lettera e) è sostituita da:**

*e) all’articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

*“ 1-bis Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all’articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all’elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l’esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo*



concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.

*1-ter Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione."*

2) al comma 5, primo periodo, le parole: "incrementabile fino al 12,5" sono sostituite dalle seguenti: "incrementabile fino al 14,5";

3) al comma 5, secondo periodo, le parole: "il contributo massimo è pari al 7,5" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo massimo è pari al 9,5 per cento";

4) al comma 5, terzo periodo, le parole "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti "2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale";

5) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi".

### **Motivazione**

In relazione alla modifica proposta al punto 1, in modo contestuale si rende necessario procedere ad un rafforzamento della garanzia della correttezza dell'attività posta in essere dal professionista attraverso l'individuazione di un soggetto terzo, indicato dall'USR, deputato al collaudo tecnico amministrativo della pratica nella fase successiva alla concessione, con particolare riguardo alla fase di erogazione del contributo.

### **Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti lettere:**

*e-bis) all'art. 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:*

*Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:*

*"c-bis) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del costo degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c).;*

*alla lettera a) del comma 2 dopo le parole "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015";*

*alla lettera b) del comma 2 dopo le parole “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011” sono aggiunte le seguenti: “e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015”;*

*alla lettera c) del comma 2 dopo le parole “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011” sono aggiunte le seguenti: “e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015”;*

*Al comma 2 dell’art. 6, decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera e) è inserita la seguente:*

*“e-bis) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis, risultavano adibiti all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali”.*

#### **Motivazione**

Nei casi di grandi luci all’art. 6, comma 2 del D.L. n. 189/2016 deve essere introdotto il riferimento al DPCM di approvazione della Scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce GL-AeDES.

La modifica si rende necessaria per equiparare l’edilizia produttiva a quella abitativa che riconosce contributi al 100 per cento anche alle 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> case e al fine di recuperare tutto il patrimonio edilizio esistente sui territori colpiti dal sisma. In particolare viene riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo dell’intervento calcolato in relazione al livello di danno subito in conseguenza degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, per quegli immobili di proprietà (o utilizzati sulla base di altro titolo giuridico valido) di titolari di attività produttive che seppure strumentali o costituenti patrimonio di un’impresa attiva, non erano utilizzati ma lo erano stati nei due anni antecedenti gli stessi eventi sismici.

*e-ter) all’articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

*“4 bis. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono all’istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità:*

*a) alle richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l’intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;*

*b) alle richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alla lettera a);*

*c) alle richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);*

*4.ter Gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente, alla presentazione della domanda di contributo effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3, con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4 bis in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge n. 241/90 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2.”.*

#### **Motivazione**

Al fine di dare seguito all'istanza di ulteriore semplificazione dell'attività amministrativa finalizzata alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata relativa agli interventi di immediata esecuzione di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 189/2016, fermo restando la contestuale necessità di garantire la legittimità e correttezza amministrativa del relativo iter istruttorio, si rileva la possibilità di riconoscere un ruolo maggiormente determinante all'attività svolta dal professionista incaricato dal richiedente il contributo, riconoscendo il carattere certificativo alla documentazione tecnica e amministrativa presentata ai sensi dei provvedimenti commissariali di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge e alle dichiarazioni rese in ordine alla sussistenza e ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al fine della concessione del contributo.

*e-quater) il comma 6 dell'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è sostituito dal seguente:*

*“6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere a pena di nullità la dichiarazione di procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio dei lavori e deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto con l'indicazione delle imprese sub appaltatrici iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.”*

#### **Motivazione**

La modifica proposta indica la possibilità di indicare per eventuali subappalti le imprese necessarie per i singoli interventi a ridosso dell'inizio lavori.

*e-quinqies) all'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*“1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).”*

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

*“2. bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l’Ufficio speciale chiede allo sportello unico la quantificazione della situazione debitoria dell’impresa nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l’erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente. Il richiedente esercita l’azione di rivalsa, qualora abbia già effettuato il pagamento all’impresa stessa.”*

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

*“3bis. “Il Commissario straordinario può promuovere la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.*

*3.ter. L’obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell’ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l’impresa distaccante sia quella distaccataria.”.*

#### **Motivazione**

È opportuno garantire l’obbligo di applicazione dei CCNL nazionali e territoriali il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia. È inoltre opportuno prevedere che l’Ufficio Speciale una volta accertata la irregolarità contributiva dell’impresa esecutrice dei lavori eserciti l’azione di rivalsa e conseguentemente prevedere la disposizione che introduce specifiche convenzioni con gli istituti previdenziali.

*e-sexies) all’articolo 37 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) sono soppressi: “al punto 1 del comma 1, il punto 1-bis e al punto 2, del comma 1, la lettera b-ter)”.*

#### **Motivazione**

Occorre ripristinare l’intesa nell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 per garantire il rispetto delle attribuzioni delle competenze garantito alle Regioni dalla stessa Carta Costituzionale. Il ripristino dell’intesa, in quanto espressione di una condivisione unanime delle decisioni, peraltro assicura la concreta leale collaborazione di tutte le Istituzioni coinvolte nel processo di ricostruzione ed è effettiva garanzia di semplificazione, trasparenza e accelerazione degli interventi.

*e-septies) all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è inserito infine il seguente:*

*“7-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dal Commissario Straordinario, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e da un rappresentante dell’Associazione Nazionale dei Comuni e dell’Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell’ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento.*

#### **Motivazione**

Occorre garantire una ricostruzione in visione prospettica con lo sviluppo progressivo e concreto delle aree colpite dal sisma attraverso la condivisione di scelte ed interventi finalizzati tra le amministrazioni territoriali e il Governo. Al riguardo, si propone la costituzione di un Tavolo tematico tra le istituzioni rappresentative dei relativi interessi.

*e-octies) dopo il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:*

*“6 bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.”*

#### **Motivazione**

La modifica proposta è finalizzata ad evitare che i contributi per la ricostruzione vengano assoggettati ai controlli preventivi previsti dal Testo unico bancario in materia di antiriciclaggio, tenendo presente che i procedimenti di erogazione degli stessi contributi sono tutti predefiniti e quindi trasparenti e le somme sono erogate da soggetti terzi (Istituti bancari convenzionati). Il rischio infatti è che l'obbligo di tale verifica diretta da parte degli istituti bancari convenzionati nell'ambito del Plafond Sisma in capo ad ogni singolo proprietario impedisca l'erogazione del finanziamento agevolato. Occorre cioè risolvere il problema del blocco dell'erogazione del finanziamento laddove in caso di condomini o di comunioni un proprietario o comproprietario sia irreperibile o contrario all'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione e non possa/voglia recarsi in banca per la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dal TUB nonostante la legittimità della concessione del finanziamento che è erogato secondo le regole delle maggioranze qualificate previste dal codice civile e dal decreto legge n. 189 del 2016.

*e-nonies) il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è abrogato.*

#### **Motivazione**

La modifica proposta è finalizzata ad evitare di ritardare ulteriormente la ricostruzione modificando le regole ormai vigenti, conosciute ed applicate da tutti gli operatori interessati a vario titolo alla ricostruzione, e che determinano il contributo in relazione al livello di danno con riferimento all'intero edificio danneggiato o distrutto dagli eventi sismici e peraltro in maniera unitaria sia per la ricostruzione leggera che per la ricostruzione pesante.

*e-decies) al comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 sono soppresse le parole: “nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.*

#### **Motivazione**

La modifica proposta è finalizzata ad evitare che, in contrasto con la finalità e l'ambito applicativo definiti dal decreto-legge n. 189 del 2016, le regole stabilite dall'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge 89 del 2018 in materia di lievi difformità edilizie e pratiche pendenti, non trovi applicazione per tutti gli edifici effettivamente e causalmente danneggiati dal sisma anche se collocati in Comuni diversi rispetto a quelli di cui agli allegati 1, 2 e 2\_bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

*e-undicies) al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole “che necessitano” sono inserite le seguenti “anche al fine della definizione di autorizzazioni*

*edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione”.*

#### **Motivazione**

La modifica si rende necessaria per evitare ritardi nella concessione dei contributi anche nei casi in cui sia necessaria l'acquisizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria. La finalità infatti è quella di concentrare in seno alla Conferenza regionale il rilascio di tutti i pareri autorizzazioni o intese propedeutiche al rilascio del contributo ed evitare che l'istruttoria della sanatoria dell'abuso venga condotta autonomamente dal Comune con il rischio di allungamento dei termini del subprocedimento finalizzato al rilascio del titolo edilizio.

Dopo il comma 2 dell'art. 6, decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente: “**2bis.** *Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2, gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011.*”

#### **Motivazione**

Ai fini dell'accesso al finanziamento degli interventi previsti con la O.C.S.R. n. 61/2018 inerente gli immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico, occorre introdurre le modalità attuative del censimento danni eseguito dal MiBact (ad es. per scheda Chiese) attraverso l'equiparazione degli esiti di classificazione di agibilità con quelli della scheda Aedes di rilevamento di agibilità dei fabbricati.

#### **Al comma 1 dell'art. 23 è aggiunta la seguente lettera:**

*f) Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche, che presentano una percentuale superiore al cinquanta per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanta un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su terreno di cui all'articolo 4 ter del d.l. 189/2016, convertito dalla l. 229/2016, da parte dei proprietari dell'immobile inagibile.*

*2. Le spese relative all'installazione e manutenzione delle strutture di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.*

*3. In considerazione delle caratteristiche temporanee ed amovibili delle strutture di cui al comma 1, per l'installazione delle stesse non è richiesto alcun titolo abilitativo, ad eccezione delle autorizzazioni di cui al presente articolo. Per le medesime ragioni non è richiesta altresì la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Sono fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore non derogabili, a carattere sovraordinato.*

*4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa purché sussistano le seguenti condizioni:*

- a) il richiedente sia proprietario di un immobile dichiarato inagibile con ordinanza comunale a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi e classificato con esito E;
- b) il richiedente ovvero altro componente familiare, anche non convivente, non risulti già assegnatario delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) e non usufruisca del contributo di autonoma sistemazione (CAS);
- c) il richiedente ovvero altro componente familiare anche non convivente non disponga a qualsiasi titolo di altro immobile ad uso abitativo libero e agibile nel medesimo comune;
- d) il richiedente intenda fattivamente ricostruire l'immobile dichiarato inagibile;
- e) la superficie utile coperta dalla struttura abitativa temporanea non sia superiore a 60 mq;
- f) il richiedente si impegni, mediante apposita dichiarazione, a rimuovere le strutture installate una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'immobile distrutto o gravemente danneggiato dal sisma e a rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono, entro il termine di validità del titolo abilitativo rilasciato per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile, e comunque non oltre cinque anni dal rilascio dello stesso;
- g) il richiedente abbia acquisito, qualora necessari, i titoli di legittimazione derivanti dalla normativa sovraordinata, non derogabile;
- h) nel sito individuato dal richiedente per l'installazione della struttura abitativa temporanea e amovibile deve sussistere la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria. Gli eventuali oneri sono a carico del richiedente.

5. I soggetti che vogliano richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di strutture abitative temporanee e amovibili di cui al presente articolo devono presentare all'ufficio comunale competente il progetto con allegata la documentazione di seguito elencata:

- a) istanza a firma del richiedente, corredata da una dichiarazione sottoscritta attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4;
- b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 novembre 2016, n. 405 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016), attestante la classificazione E dell'immobile, nonché della conseguente ordinanza comunale di inagibilità;
- c) copia dell'istanza presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione per l'ottenimento del decreto di ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile ovvero una dichiarazione che attesti la mancata presentazione della suddetta istanza non dipendente dalla volontà del richiedente, indicando le cause ostative;
- d) dichiarazione di impegno a rimuovere entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato dal sisma la struttura installata ed a ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi, ovvero entro i termini stabiliti dal comma 4, lettera f);
- e) eventuali titoli di legittimazione di cui al comma 4, lettera g);
- f) dichiarazione asseverata del tecnico che dimostri la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria, e che non siano necessarie opere di urbanizzazione a carico del comune per la fruibilità del bene;
- g) relazione tecnica sullo smaltimento dei reflui e il rispetto delle normative di settore;

h) relazione tecnica sulle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e con relativa quantificazione economica.

6. L'ufficio comunale, in persona del responsabile designato, rilascia l'autorizzazione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione nei termini previsti, trova applicazione il silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

7. Nel caso in cui la struttura autorizzata non venga rimossa nei termini prescritti, l'ufficio comunale competente invia al proprietario della struttura una diffida ad adempiere. Decorso inutilmente ulteriori trenta giorni dal ricevimento della diffida, la struttura sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia.

### **ALL'ARTICOLO 23BIS SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:**

#### **Dopo l'art. 23, aggiungere l'art. 23 bis "Misure a tutela dell'occupazione"**

1. Le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 possono disporre delle risorse residue di cui all'art. 45 D.L. 189/2016 e s.m.i. per misure a tutela dell'occupazione.

2. A tal fine, le Regioni possono destinare una parte delle risorse residue di cui alla Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, considerate quali limite massimo di spesa, per la proroga, anche nel 2019, delle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.

3. Le Regioni possono altresì destinare una parte delle stesse risorse residue di cui al co.2, considerate quali limite massimo di spesa, anche con misure di politiche attive del lavoro in favore di coloro che hanno perso il proprio posto di lavoro o abbiano avuto più difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017.

#### **Motivazione**

La presente proposta emendativa che incide sull'art. 45 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. (sostegno al reddito dei lavoratori) ha la finalità di poter garantire, anche nel 2019, di adeguate forme di sostegno non solo per i lavoratori delle imprese in difficoltà ubicate nelle zone del cratere ma anche per coloro che a causa del sisma hanno perso il proprio posto di lavoro o abbiano avuto più difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro.

L'art. 45 D.L. 189/2016 ha consentito alle Regioni interessate di intervenire in favore dei lavoratori subordinati e autonomi sostenendoli nel reddito, attraverso un'integrazione salariale per i dipendenti impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a causa del sisma e attraverso un'indennità *una tantum* per coloro che avevano un'attività imprenditoriale autonoma nei luoghi del cratere. Si è trattato di una misura particolarmente importante per affrontare l'emergenza post sisma e dare supporto ai lavoratori.

La norma, sopra richiamata, ha previsto uno stanziamento complessivo di 259,3 milioni di euro ripartite tra le Regioni colpite dal sisma.

Ad oggi, in capo alle singole Regioni, risultano delle economie che, in assenza di un intervento normativo, rischiano di non poter essere impiegate in favore delle popolazioni colpite dal sisma.



Per questa ragione, riteniamo opportuno valutare l'introduzione di una norma che consenta l'utilizzo di tali risorse

**ALL'ART. 24 SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:**

***La lettera a) del comma 1 è sostituita da:***

*a) al comma 11, primo periodo, dopo le parole "presenza di amianto" sono inserite le seguenti: "oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152," ed infine sono aggiunte le seguenti: "La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti."*

**Motivazione**

L'integrazione alla modifica si rende necessaria per chiarire che la metodologia di caratterizzazione è applicata anche a tutte le frazioni provenienti dalla cernita delle macerie (codice 200399) effettuata nei siti di deposito temporaneo (in particolare per il codice 170904).

## ULTERIORI EMENDAMENTI

### **1) EMENDAMENTI ALL'ART.1 DEL DDL AS 1248 – MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

All'art. 1, comma 1, lettera a), nel punto 1), dopo le parole “comma 27-octies”, sono inserite le seguenti parole “*sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali compresi i lavori di cui al successivo comma 3 bis del presente articolo*”.

*MOTIVAZIONE: E' necessario che i contenuti dei livelli di progettazione compresi quelli di cui all'art 3 bis siano previsti in dettaglio nell'emanando regolamento di attuazione.*

All'art. 1 comma 1 dopo la lettera b e inserita la lettera b bis): *All'art. 31 del D.Lgs 50/16 è inserito il comma 5 bis: Nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico di RUP, dei propri dipendenti, le stazioni appaltanti e le amministrazioni aggiudicatrici si possono avvalere, di personale di altre amministrazioni in possesso dei requisiti previsti. In tale caso ai soggetti incaricati sono riconosciuti gli incentivi di cui all'art 113 del presente codice.*

*MOTIVAZIONE: con tale previsione si consente alle amministrazioni deficitarie di personale qualificato alle funzioni di RUP di poter avvalersi di personale di altre amministrazioni favorito dalla possibilità di erogare gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/16.*

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la lettera “c-bis) all'articolo 94, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.”.

All'art. 1, comma 1, lett. “e”, punto 3 inserire prima delle parole “da corrispondere all'appaltatore” le seguenti: “*previa espressa richiesta*”.

*MOTIVAZIONE: è necessario ed opportuno che la richiesta di anticipazione sia formalmente richiesta dall'appaltatore così da non rendere il meccanismo automatico e discrezionale.*

All'art.1 comma 1 lett “e”, dopo il punto 3 inserire il nuovo punto 3 bis di modifica ed integrazione dell'art 35, comma 18 del D.lgs. 50/16 ed in particolare prima delle parole “l'erogazione dell'anticipazione” inserire il seguente capoverso: “*nel caso di contratti di appalto di forniture e servizi ad esecuzione continuata e di durata pluriennale, il valore sul quale calcolare l'anticipazione è quello riferito al corrispettivo determinabile della prima annualità*”.

*MOTIVAZIONE: la previsione in esame è necessaria per i contratti diversi da lavori ovvero quelli ad esecuzione continuata e di durata pluriennale. E' opportuno limitare alla prima annualità il valore dell'anticipazione in quanto la fase in cui l'appaltatore potrebbe trovarsi in situazioni di criticità è circoscritta all'avvio della prestazione, mentre durante la vigenza contrattuale avrà diritto al corrispettivo pattuito con continuità. La modifica proposta oltre a favori l'impresa consentirebbe alle*

*amministrazioni di poter individuare la somma da anticipare al primo anno di attività evitando e/o limitando l'insorgenza di criticità connesse al reperimento di risorse finanziarie*

**All'art. 1, comma 1, lettera f), il punto 1 è sostituito con il seguente: “Per affidamenti a di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti, e individuati sulla base di informazioni desunte dal mercato nel rispetto del principio di rotazione”.**

**All'art. 1, comma 1, lettera f), il punto 2 è sostituito con il seguente: “per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro ed inferiore ad 1.500.000 euro mediante la mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori ovi esistenti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati”.**

**MOTIVAZIONE:** Motivazione: in termini di semplificazione si propone di ripristinare il ricorso alla procedura negoziata estendendola fino alla soglia di 1.5 milioni di euro, lasciando alle singole stazioni appaltanti la definizione dei criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

**All'art. 1, comma 1, lettera f), il punto 3 è sostituito con il seguente: “Per i lavori di importo pari o superiore a 1.500.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo ordinarie, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8”.**

**MOTIVAZIONE:** Motivazione: lasciare inalterato il panorama delle opzioni fornite dalle direttive e dal codice per le procedure di scelta del contraente, mentre il ricorso alla sola procedura di cui all'art. 60 limita fortemente e immotivatamente il ricorso alle diverse tipologie previste dal codice.

**All'art. 1, comma 1, lettera f), al punto 4), secondo periodo, dopo le parole “tale facoltà” sono aggiunte le seguenti parole: “può essere esercitata nelle gare aggiudicate con il criterio del solo prezzo” al secondo capoverso dopo le parole “aggiungere dopo le parole” sulla base dell'esito di detta verifica” le parole “e fatto salvo l'esito dell'eventuale soccorso istruttorio**

**MOTIVAZIONE:** E' opportuno precisare che la facoltà dell'inversione dell'apertura delle offerte trova applicazione solo quando l'appalto è affidato mediante il criterio del solo prezzo perché non può trovare applicazione al criterio qualità prezzo. L'inversione nelle gare aggiudicate con il criterio della qualità prezzo non è ammissibile atteso che l'apertura delle buste e connessa alla presentazione dell'offerta tecnica e di quella successiva economica. Vi è quindi la necessità di preservare la valutazione discrezione della commissione di gara sull'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica senza aver alcun condizionamento dall'apertura anticipata delle offerte economiche. Tale modifica si rende altresì necessaria per garantire il coordinamento con l'art. 83, comma 9, del codice.

**All'art. 1, comma 1, lettera f), al punto 5 aggiungere il seguente comma: “6 quinquies: Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%”.**

*MOTIVAZIONE: Per valorizzare le esigenze sociali, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione e implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, appare necessario introdurre un comma 6 ter finalizzato a incentivare gli aspetti della territorialità e della filiera corta, per risolvere la problematica fortemente sentita, dalle stazioni appaltanti, da un lato, e dagli operatori economici, dall'altro.*

**All'art. 1, comma 1, lettera f), al punto 7, dopo le parole “ovvero” eliminare le seguenti parole “previa motivazione”.**

*MOTIVAZIONE: L'eliminazione dell'obbligo di motivazione per le SA nel caso di ricorso all'affidamento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consentirebbe alla stesse di decidere discrezionalmente quale dei due criteri utilizzare senza pertanto onerare l'amministrazione di un ulteriore aggravio di motivazione che potrebbe conseguentemente aumentare il rischio contenzioso.*

**All'Art. 1, comma 1, lettera h), punto 2), dopo il primo capoverso inserire il seguente: “I consorzi stabili di cui all'art.45 comma 2 lett. c) e 46 comma 1 lett. f), per l'affidamento di servizi e forniture al fine della qualificazione possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. In caso di avalimento non sono tenute alla presentazione del contratto di avalimento”.**

*MOTIVAZIONE: Si osserva che nei consorzi stabili per servizi e forniture non è necessaria - in caso di utilizzo in avalimento dei requisiti di un consorziato non esecutore - la presentazione del contratto di avalimento di cui all'art. 89. Il contratto di consorzio, nei servizi e forniture, già unisce i consorziati. La richiesta del contratto di avalimento, in tal caso, comporta un mero aggravio della procedura, sia per la Stazione Appaltante che per l'operatore economico.*

**All'art.1, comma 1, lettera i), il punto 1) è sostituita con il seguente: “Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo redatto dall'amministrazione aggiudicatrice. In tal caso l'affidamento avviene sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e l'operatore economico non può opporre riserve relativamente alla progettazione pena la risoluzione del contratto. Tale condizione deve essere prevista nel bando gara. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione l medesimo appalto”.**

*MOTIVAZIONE: In ordine all'art. 59 si ritiene che il ricorso all'appalto integrato potrebbe contribuire a ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche. Al contempo, è necessario temperare l'utilizzo dello strumento per salvaguardare la qualità del lavoro ed evitare fenomeni distorsivi e l'aumento della spesa pubblica. In ordine a quanto sopra si ritiene che, l'utilizzo dell'appalto integrato debba avvenire sulla base del progetto definitivo, elaborato*

*dall'amministrazione, e affidato mediante il solo criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Per evitare l'abuso dell'utilizzo di tale strumento, a seguito dell'affidamento dell'appalto, è necessario vietare all'operatore economico di avanzare le c.d. riserve. Il divieto dovrà trovare esplicitazione nel bando e nel contratto mediante la previsione di una ipotesi di risoluzione espressa del contratto.*

*Tale previsione comporta l'abrogazione della norma transitoria e del conseguente regime transitorio fino al 2020 previsto per il ricorso all'appalto integrato.*

*Con tale modifica al comma 1 bis la S.A. potrà sempre far ricorso all'appalto integrato ma solo alle condizioni dettate dalla disposizione in esame e fermo restando i limiti di cui all'art 59 comma 1 del Dlgs 50/16.*

**All'art.1, comma 1, è inserito il punto 1bis): “All'art. 59, comma 1ter, del D.lgs. 50/2016, il secondo periodo è abrogato”.**

*MOTIVAZIONE: È necessario procedere all'eliminazione del secondo capoverso per allineare la norma con l'introduzione delle modifiche di cui al comma precedente.*

**All'art.1, comma 1, la lettera l) è abrogata.**

*MOTIVAZIONE: Vista l'eliminazione dell'adempimento dell'art 29 e la conseguente modifica all'art 120 cpa in materia di rito appalti l'adempimento inserito con la disposizione in esame appare inutile e gravoso procedere all'adempimento richiesto dal legislatore per le S.A. atteso che il provvedimento di comunicazione per sua natura non può più essere oggetto di impugnazione. La previsione normativa è da configurarsi come un mero aggravio di attività della S.A..*

**All'art.1, comma 1, alla lettera m inserire il seguente punto 2): “All'art.77, è inserito il seguente comma “3ter La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per lavori di importo inferiore a un milione di euro, nominare i tutti i commissari fra il personale dell'amministrazione nel rispetto del principio di rotazione. Per gli appalti di lavori di importo superiore al milione ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35 o per le procedure di lavori, forniture e servizi superiori alla soglia svolte interamente su piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi art. 58 la stazione appaltante può, nominare tutti i commissari fra i componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. La nomina dei commissari tra il personale della pubblica amministrazione è effettuata dalle amministrazioni sulla base di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate in apposito atto”.**

*MOTIVAZIONE: Per una maggiore semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa è necessario rimodulare le modalità di individuazione dei membri delle commissioni al fine di non rallentare lo svolgimento delle procedure di gara ed assicurare lo svolgimento delle stesse. La previsione in esame se non modificata, comporterebbe anche elevati costi aggiuntivi per le Stazioni appaltanti.*

*Più precisamente, si prevede un notevole incremento dei costi per le SA in ragione dei compensi da liquidare ai commissari esterni. L'emendamento proposto mira ad attuare un concreto risparmio di spesa per le S.A. Si propone, pertanto, di suddividere la scelta dei membri delle commissioni di gara in base alla natura dell'appalto differenziandola a seconda dei casi: per i servizi e forniture e per lavori.*

- Per forniture e servizi si ritiene utile procedere secondo le seguenti modalità:  
a) superiori alla soglia comunitaria i commissari di gara compreso il presidente potranno essere tutti interni all'amministrazione di apparenza;  
b) per i servizi e le forniture superiori alla soglia comunitaria i membri della commissione saranno tutti esterni ed estratti a sorte dall'albo ANAC.

- Per i lavori, si propone di procedere secondo la seguente suddivisione:  
a) fino a 1ml di Euro i commissari potranno essere tutti interni compreso il presidente;  
b) da 1 ml e fino alla soglia comunitaria solo il presidente sarà estratto a sorte dall'albo ANAC ed esterno all'amministrazione;  
c) sopra soglia i componenti della commissione dovranno essere tutti esteri.

Per quanto riguarda i membri interni, sia per lavori che per servizi e forniture, non è obbligatoria l'iscrizione all'albo ANAC, anche se è consigliabile la comunicazione dei membri all'Autorità. La nomina è effettuata dalle amministrazioni sulla base di regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate con proprio atto di indirizzo.

Si suggerisce, inoltre, per tutte le procedure di importo superiore alle soglie svolte interamente su piattaforme telematiche di negoziazione di individuare il solo Presidente di commissione dall'albo Anac.

La normativa relativa alla nomina dei commissari ed in particolare dei presidenti delle commissioni di gara deve altresì essere coordinata con le previsioni del TUEL. Si segnala la necessità di intervenire con l'abrogazione della previsione di cui all'art. 107 comma 3 lett. a del D.lgs 267/2000 il quale prevede che: "Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso", e ciò al fine di non creare confusione nelle attività di nomina dei presidenti da parte delle stazioni appaltanti e per dirimere le questioni interpretative sul tema.

**All'art.1, comma 1, lettera s), al punto 2), dopo le parole "sono abrogate", aggiungere le seguenti parole "Quando il criterio di aggiudicazione è quello del solo prezzo le stazioni appaltanti possono applicare la disposizione di cui all'art 36 comma 5".**

*MODIFICA: Le proposte modifiche mirano a coordinare l'intervento normativo con le disposizioni dell'art. 36 del DLgs. 50/2016.*

**All'art.1, comma 1, lettera s), al punto 4 inserire prima delle parole "Ogni variazione che intervenga..." inserire le parole "Qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui al comma 5 dell'art 36"**

*MOTIVAZIONE: tale modifica si rende necessaria per riportare coerenza con la nuova formulazione del 36, comma 2, come modificato dall'art 1 comma 1 lett f) punto 4.*

**All'art.1, comma 1, lettera v), al punto 1e parole "il subappalto" sono sostituite con le seguenti: "la quota subappaltabile".**

*MOTIVAZIONE: Tale modifica consentirebbe alle S.A. di decidere, in base alle proprie esigenze, la quota subappaltabile nei limiti del 50 % del valore dell'affidamento.*

All'art.1, comma 1, lettera aa), dopo le parole “servizi e forniture” sostituire le parole “posti a base di gara” con le seguenti “posti a base dell'affidamento” inoltre dopo le parole “le attività”, aggiungere “di programmazione”, e dopo le parole “preventiva della progettazione”, aggiungere le seguenti parole “di predisposizione e svolgimento delle procedure di gara” e dopo la parola “rup aggiungere “le parole “di supporto al RUP,.

*MOTIVAZIONI: È opportuno inserire come attività incentivabile anche l'attiva di programmazione nonché quella attinente alla fase di svolgimento e controllo delle procedure di gara, anche per coordinarne il contenuto con il comma 5 dell'art. 113 del Codice dei contratti, non interessato dalle modifiche del decreto legge 32/2019.*

**All'art.1, comma 1, alla lettera mm), il punto 3) è abrogato.**

*MOTIVAZIONE: La previsione normativa risulterebbe inconferente con la previsione di cui al nuovo art 59 comma 1 bis come riformulata negli emendamenti che precedono.*

**All'art.1, comma 1, alla lettera mm), al punto 4), inserire la seguente lettera “d) Le presenti disposizioni in materia trovano applicazione alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto”.**

*MOTIVAZIONE: Con la modifica del rito ed il ritorno all'impugnazione del provvedimento finale di aggiudicazione appare necessario prevedere anche un regime transitorio con riferimento ai rimedi giurisdizionali esperibili. In particolare è opportuno prevedere che tali rimedi saranno esperibili solo con riferimento alle gare bandite in costanza di vecchio regime e non anche con riferimento alle gare bandite in costanza di D.lgs. 50/2016.*

Si propongono, ancorché non previste dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, le seguenti modifiche finalizzate al rilancio del settore dei contratti pubblici, proposte dalla REGIONE LIGURIA:

- **All'art. 63 dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma “5 bis. La presente procedura può essere altresì utilizzata per il completamento di lavori, servizi o forniture conseguenti alla rescissione del contratto di appalto con l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, a condizione che tali lavori, servizi o forniture siano conformi al progetto a base di gara e che siano stati oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura aperta di cui all'articolo 60”.**  
(REGIONE LIGURIA)
- **All'Art. 119 al comma 1, è aggiunto dopo il primo capoverso il seguente periodo: “Rientrano in particolare nell'ambito soggettivo di applicazione del presente capo le Autorità Portuali di Sistema, gli Enti concessionari di aeroporti e gli Enti pubblici preposti alla gestione dei corsi d'acqua”.**  
(REGIONE LIGURIA)

**L'Art.1 comma 1 lett. f il punto 2) è abrogato.**

*RELAZIONE: l'emendamento intende ripristinare la lettera c) del comma 2 dell'art. 36 che consente di procedere mediante procedura negoziata per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro. l'emendamento si rende necessario al fine di garantire l'accelerazione degli interventi infrastrutturali.*

*L'introduzione della procedura aperta per importi pari o superiore a 200.000 euro non comporta una semplificazione ed accelerazione delle procedure e non favorisce la partecipazione delle piccole imprese agli appalti pubblici specie nelle piccole realtà di montagna.*

*Le procedure negoziate possono essere gestite in modo trasparente e consentire una notevole accelerazione di tempi di affidamento e l'avvio rapido dei cantieri di importo contenuto che rappresentano la maggior parte degli appalti dei piccoli comuni. Tale procedura risulta ottimale specie se gestita attraverso un elenco aperto di operatori già prequalificati.*

*RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.*

**(REGIONE VALLE D'AOSTA - LIGURIA)**

**L'Art.1 comma 1 lett. f il punto 3) è così modificato: al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.”.**

*RELAZIONE: l'emendamento si rende necessario al fine di coordinare la disciplina a seguito della retribuzione della procedura negoziata per importi dei lavori fino a 1.000.000 di euro.*

*RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.*

**(REGIONE VALLE D'AOSTA)**

**All'Art.1 comma 1 lettera i) dopo le parole “all'importo complessivo dei lavori” inserire le parole “ovvero in altre circostanze debitamente motivate dalla stazione appaltante correlate alla specificità dell'oggetto dell'appalto. Negli appalti di cui al presente comma non è ammessa la formulazione di riserve da parte dell'appaltatore.”**

*RELAZIONE: l'emendamento si rende necessario al fine di estendere la possibilità dell'utilizzo dell'appalto integrato a fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste in origine, garantendo nel contempo che da ciò non derivino maggiori oneri a carico della stazione appaltante in relazione alla responsabilità posta in capo all'appaltatore nella definizione del progetto esecutivo.*

*RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.*

**(REGIONE LIGURIA)**

**All'art. 63 del DLgs. 50/2016, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma “5 bis. La presente procedura può essere altresì utilizzata per il completamento di lavori, servizi o forniture conseguenti alla rescissione del contratto di appalto con l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, a condizione che tali lavori, servizi o forniture siano conformi al progetto a base di gara e che siano stati oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura aperta di cui all'articolo 60”.**



(REGIONE LIGURIA)

**All'Art. 119 del D.Lgs. 50/2016, al comma 1, è aggiunto dopo il primo capoverso il seguente periodo: *“Rientrano in particolare nell’ambito soggettivo di applicazione del presente capo le Autorità Portuali di Sistema, gli Enti concessionari di aeroporti e gli Enti pubblici preposti alla gestione dei corsi d’acqua”.***

(REGIONE LIGURIA)

## **2) EMENDAMENTI ALL'ART.2 DEL DDL AS 1248 – DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI CRISI DI IMPRESA.**

*All'Art.2, dopo il comma 2, si propone di inserire il seguente comma: “2 bis. Qualora in esito alla procedura di cui al comma 1 nessuno dei soggetti interpellati fosse disponibile a stipulare il contratto alle medesime condizioni di cui al comma 2, l'affidamento può avvenire con procedura negoziata di cui all'articolo 63 a condizione che tali lavori, servizi o forniture siano stati oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura aperta di cui all'articolo 60 e che nessuno dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sia invitato alla procedura negoziata.”*

*RELAZIONE: l'emendamento si rende necessario al fine di garantire la prosecuzione dell'appalto in tempi celeri.*

*RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.*

(REGIONE LIGURIA)

**All'Art. 2 comma 5 inserire dopo le parole “concordato” le seguenti: “con continuità aziendale”**

*MOTIVAZIONE: E' necessario fare riferimento all'ipotesi di concordato con continuità aziendale per coordinare la previsione normativa in esame con la modifica apportata all'art. 80 comma, 5 lettera b, come riformato dal DL “Sblocca cantieri”.*

### **3) EMENDAMENTI ALL'ART.3 DEL DDL AS 1248 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SISMICHE.**

All'Art. 3, comma 1, lettera a), sub. 1 eliminare le parole: “*località sismiche ad alta sismicità (“e”)*”.

*RELAZIONE: Il primo emendamento ha lo scopo di non acclarare la tesi che, nel precedente contesto regolatorio, in zona 3 le pratiche erano da assoggettare ad autorizzazione (richiamiamo l'articolo Art. 94 Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18) 1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.*

*Questo perché il nuovo contesto regolatorio, in piena aderenza all'OPCM 3274/2003, “vede” tre sole zone sismiche: la 1, la 2 e la 3.*

*La 4 non è zona sismica, ma territorio sul quale le regioni possono imporre una progettazione antisismica.*

*Per rendere ben chiara la necessità di modifica, se una Regione non procedesse all'imposizione della progettazione sismica in zona 4, non esisterebbe in questa regione la zona a bassa sismicità.*

*L'emendamento 2 ha lo stesso scopo.*

*RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.*

(REGIONE TOSCANA)

All'articolo 3, comma 1, lettera a), sub. 6), eliminare le parole: “, *in fine,*”.

**RELAZIONE:** L'emendamento n. 1 ha lo scopo di rendere coerente la nuova disposizione introdotta dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, articolo 3, comma 1, lettera d), comma 2. *Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse con la disposizione vigente di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, articolo 65 comma 5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.*

All'Art. 3, comma 1, lettera a, sub 6 inserire il sub 6bis dal seguente testo: **1. Modifica al comma 1 e 2 “È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché la struttura nel suo complesso sia conforme alle medesime norme”.**

2. “L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita' della struttura esistente a sopportare il nuovo carico”.

(REGIONE MARCHE LAZIO TOSCANA)

All'Art.3, comma 1, lettera a) inserire il seguente sub 7): “*il titolo dell'art. 65 è sostituito con il seguente: “Denuncia dei lavori disciplinati dalle norme tecniche e relazione a struttura ultimata”.*”.

*RELAZIONE: La modifica del titolo dell'art.65 è necessaria per renderlo coerente con le modifiche apportate al comma 1 che ha esteso la denuncia a tutti i materiali disciplinati dalle norme tecniche.*

(REGIONE PIEMONTE)

All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il sub. 6), aggiungere il sub. 8): “*dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente: “8-ter. Per le varianti di carattere non sostanziale di cui all'articolo 94-bis, comma 2, non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.”.*”.

All'art.3, comma 1, lettera b) inserire il seguente punto 2): *il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto al comma 8-bis”;*

*RELAZIONE: La modifica al comma 1 estende il collaudo statico a tutte le opere previste dalla nuova versione dell'art. 65 che ha esteso la denuncia a tutti i materiali disciplinati dalle norme tecniche.*

(REGIONE PIEMONTE)

All'art 3 comma 1 dopo la lett. “b” è aggiunta la seguente: **b bis) l'art. 90 è sostituito dal seguente: “ART. 90 (L)sopraelevazioni (L.3 febbraio 1974 n.64, art. 14). È consentita nel rispetto delle d'ispezioni del presente testo unico degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli art.li 52 e83, purché la struttura nel complesso sia conforme alle medesime norme.**

*MOTIVAZIONE: con il presente emendamento vien e eliminata per le sopraelevazioni la certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. La definizione del numero dei piani che si possono realizzare come sopraelevazione infatti, non è di norma definibile con i calcoli che vengono presentati all'ufficio. Con la modifica proposta la sopraelevazione diventa possibile solo qualora l'edificio nel suo complesso sia rispondente alle norme tecniche per le costruzioni vigenti.*

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: “*il comma 8-bis , è sostituito dal seguente:*” con le parole “*i commi 5 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:*

*5. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.”*

**RELAZIONE:** L'emendamento n. 3 ha lo scopo di rendere coerente la nuova disposizione introdotta dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, articolo 3, comma 1, lettera a), sub. 4) *l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente: 6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo*

*sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: con la disposizione vigente di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, articolo 67 comma 5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.*

**All'articolo 3, comma 1, lettera c), sostituire le parole: “i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:” con le parole “i commi 1, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:**

***1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, per procedere agli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, il costruttore deve darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore e dell'appaltatore.”.***

**All'Art. 3, comma 1, lettera d), sub. 1 eliminare le parole: “località sismiche a media sismicità”.**

**(REGIONE TOSCANA)**

**All'articolo 3, comma 1, lettera d), lettera a), sub. 1), sostituire le parole: “località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2)” con le parole “nelle località classificate Zona 1 e Zona 2.”.**

**All'articolo 3, comma 1, lettera d), lettera b), sub. 1), sostituire le parole: “località sismiche a media sismicità (Zona 3)” con le parole “nelle località classificate Zona 3 e Zona 4.”.**

**RELAZIONE A I, L, M:** L'emendamento n. 6 ha lo scopo di non subordinare l'autorizzazione esclusivamente al tipo di zona sismica, ma anche alla tipologia di intervento, ed uniformare il procedimento per gli interventi “rilevanti” in tutto il territorio nazionale, lasciando facoltà alle regioni di istituire controlli anche a campione per gli interventi di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza”.

Gli emendamenti n. 7 e n. 8 hanno lo stesso scopo dell'emendamento n. 6.

**All'Art. 3, comma 1, lettera d), dopo la parola incolumità inserire all'art 94 bis il comma 7 “Le Regioni possono disciplinare, nelle eventuali normative regionali di recepimento della presente legge, in relazione alle specificità di gestione precedenti e per un periodo transitorio massimo di due anni, le modalità di presentazione di varianti in corso d'opera per le pratiche avviate precedentemente alla entrata in vigore della presente legge e le modalità di gestione delle pratiche relative ad opere pubbliche, già appaltate, che dovessero essere assoggettate ad un regime diverso a seguito della entrata in vigore della presente legge”.**

**(REGIONE MARCHE)**

**All'articolo 3, comma 1, lettera d), comma 4, sostituire le parole: “e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).” con le parole “non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c), senza preventivo preavviso scritto allo sportello unico, in conformità all'articolo 93.”.**

**RELAZIONE:** L'emendamento n. 4 ha lo scopo di rendere coerente la nuova disposizione introdotta dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, articolo 3, comma 1, lettera c), sub. 5) *Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65, sia in termini di tipologia di interventi sia in termini di soggetto denunciante, nonché di chiarire la necessità almeno del preavviso scritto per gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza".*

L'emendamento n. 5 ha lo stesso scopo dell'emendamento n. 4.

**All'Art. 3, comma 5, sostituire le parole "Per gli stessi interventi," con le parole "Per gli interventi di minore rilevanza di cui al comma 1, let b),".**

(REGIONE TOSCANA)

**All'Art. 3, dopo il comma 5 inserire il seguente comma 5-bis: "5-bis. Gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità di cui al comma 1, let c) non sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 93."**

*RELAZIONE:* Al comma 4 si dispone che gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza non sono da assoggettarsi ad autorizzazione preventiva, ma il comma 5, prevedendo che le regioni possano effettuare controlli a campione, implicitamente dispone comunque il deposito del progetto.

*Questo in contrasto con quanto previsto all'articolo 83, Opere disciplinate e gradi di sismicità (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)*

*1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.*

*Se un'opera non è assoggettata alle norme tecniche perché priva di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, non è da ritenersi assoggettata al deposito.*

*RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA:* Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.

(REGIONE TOSCANA)

**All'art. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, sia degli interventi di cui al medesimo comma 1, sia delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93, nonché le linee guida per la definizione dei contenuti dell'autorizzazione preventiva di cui all'art. 94. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse".**

*RELAZIONE: E' opportuno, al fine di uniformare l'attività di competenza degli uffici tecnici regionali, che le linee guida definiscano anche i contenuti dell'autorizzazione preventiva sismica.*

(REGIONE PIEMONTE)

#### **4) EMENDAMENTI ALL'ART.4 DEL DDL AS 1248 – COMMISSARI STRAORDINARI.**

*All'Art. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: “Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari d'intesa con i Presidenti delle Regioni per gli interventi infrastrutturali regionali o locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con le Regioni territorialmente competenti, dispone la nomina di uno o più commissari straordinari”.*

*RELAZIONE: L'individuazione degli interventi ritenuti prioritari è opportuno che sia effettuata di concerto con le Regioni in quanto maggiormente consapevoli e competenti in merito alle effettive esigenze e criticità del territorio, così come si ritiene che le Regioni possano fornire significativi contributi nella scelta dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi stessi.*

*RELAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi e maggiori oneri per lo Stato.*

(REGIONE PIEMONTE - LOMBARDIA)

*All'art. 4 comma 2 al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole “e le Province autonome”*

*MOTIVAZIONE: Le proposte di emendamento trovano giustificazione sulla base del peculiare ordinamento di rango costituzionale che contraddistingue le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale anche in seguito alla riforma costituzionale del 2001.*

*Con specifico riferimento alle Province autonome rilevano, in relazione all'oggetto della disciplina del provvedimento urgente che si propone di emendare, le potestà legislative ed amministrative ad esse attribuite in materia di urbanistica, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche (e così anche di protezione civile), di lavori pubblici d'interesse provinciale (ai sensi degli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto di autonomia e del d.P.R. n. 381 del 1974, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche"), nonché la disposizione di attuazione statutaria che nelle materie di competenza, come quelle sopra*

*individuata, esclude l'esercizio di diretti poteri e funzioni da parte di organi statali nel territorio delle Province autonome (articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266).*

*Il riconoscimento della operatività del predetto sistema complessivo ha trovato supporto, tra l'altro, in uno specifico precedente in cui la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale di analogo normativa statale attributiva di poteri straordinari a Commissari delegati di nomina statale, per la parte in cui la normativa statale censurata non faceva rinvio per la propria applicazione nel territorio delle Province autonome, alle specifiche procedure previste dal citato d.P.R. n. 381 del 1974 (sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2011).*

*Pertanto si chiede di introdurre nell'ambito del provvedimento una clausola generale di salvaguardia delle ricordate competenze delle Province autonome, così come un rinvio specifico alla predetta normativa di attuazione statutaria, considerato anche il precedente giudicato costituzionale.*



*In coerenza con tali previsioni , che già assicurano la leale collaborazione tra lo Stato e le Province autonome nella forma della intesa in tutti i casi che travalicano il territorio delle medesime, si chiede ulteriormente la soppressione del riferimento diretto all'intesa con i Presidenti delle Province autonome per l'approvazione dei progetti delle opere prioritarie da parte dei Commissari straordinari, tenuto conto anche della disciplina già vigente in via ordinaria contenuta nel Codice dei contratti, per quanto attiene le infrastrutture e gli insediamenti prioritari (articoli da 200 a 203. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e la salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali (articolo 2 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016) ..*

**All'art.4, comma 7, dopo le parole "3.500 abitanti", sono inserite le seguenti parole "proposto dalle Regioni".**

*RELAZIONE: Al fine di evitare sovrapposizioni statali con i finanziamenti regionali in materia di strade, illuminazione pubblica e strutture comunali e al fine di distribuire le risorse sulla base di una reale esigenza sul territorio.*

(REGIONE PIEMONTE)

**All'Art.4 comma 9 dopo le parole "alla realizzazione dell'intervento" aggiungere seguenti parole: "per conto del Governo prima del definitivo trasferimento della strada all'ente nazionale gestore delle strade."**

*RELAZIONE: l'emendamento si rende necessario per definire con chiarezza la proprietà dei beni al fine di non incorrere in difficoltà successive per la cessione delle opere.*

*RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.*

(REGIONE CAMPANIA)

**Art. 4 dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma: "9 bis. Al fine dell'espletamento delle attività di cui al comma 9 e fino alla completa realizzazione delle relative opere, la Regione Campania può avvalersi, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, della struttura individuata dall'art. 11, comma 18 della Legge 22 dicembre 1984, n.887, le cui funzioni di Commissario sono esercitate, senza soluzione di continuità e mantenendo la contabilità speciale ad essa assegnata. La medesima struttura è utilizzata per la conclusione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma (prot. RGS IGED IV n. 158809) del 29/11/2006 per assicurare l'aggiornamento e la piena efficacia della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nel territorio Flegreo."**

*RELAZIONE: l'emendamento proposto permette di gestire le risorse attraverso procedure e percorsi amministrativi semplificati, finalizzati alla realizzazione degli interventi.*

*RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.*

#### **PROPOSTA EMENDAMENTO ALTERNATIVO**

**Art. 4 comma 9 dopo le parole "La Regione Campania può" sono inserite le seguenti: "avvalersi, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, della struttura individuata dall'art. 11, comma 18 della Legge 22 dicembre 1984, n.887- le cui funzioni di Commissario sono esercitate, senza soluzione di continuità e mantenendo la contabilità speciale ad essa assegnata, nonché".**

RELAZIONE: l'emendamento proposto permette di gestire le risorse attraverso procedure e percorsi amministrativi semplificati, finalizzati alla realizzazione degli interventi.

RELAZIONE ECONOMICA/FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.

(REGIONE CAMPANIA)

**5) EMENDAMENTI ALL'ART.5 DEL DDL AS 1248 – NORME IN MATERIA  
DI RIGENERAZIONE URBANA.**

*L'Art. 5 (Norme in materia di rigenerazione urbana) va riformulato in modo da contemplare concretamente la possibilità di deroga alle distanze anche mediante norma regionale in relazione alla possibilità di consentire gli interventi di ristrutturazione e/o ricostruzione degli edifici oggi in stato di abbandono e per aumentarne il livello di sicurezza.*

(REGIONE VALLE D'AOSTA)

## **6) EMENDAMENTI ALL'ART.18 DEL DDL AS 1248 – STRUTTURA DEI COMMISSARI STRAORDINARI.**

All'Art. 18 (Struttura dei Commissari straordinari) comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: nella frase *“la struttura dei Commissari straordinari è composta da un contingente di personale scelto tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche nel numero massimo di 5 unità per l'emergenza di cui alla delibera del 6 settembre 2018 di cui una unità dirigenziale di livello non generale, eliminare la parola “massimo” e dopo le parole “una unità dirigenziale di livello non generale”, aggiungere le seguenti parole: “anche con avvalimento di ulteriore personale regionale, con diritto al medesimo trattamento economico del personale della struttura”.*

**RELAZIONE:** L'emendamento si rende necessario al fine di assicurare al Commissario Straordinario la possibilità di reclutare tutto il personale necessario ad assicurare l'effettiva funzionalità della struttura in rapporto alle esigenze concrete e al fine di assicurare il celere processo di ricostruzione.

(REGIONE MOLISE)

## **7) EMENDAMENTI AL DDL AS 1248 – ARTT. 25, 26, 26BIS.**

### **ALL'ART. 25 SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:**

#### **Aggiungere il seguente comma 3:**

*comma 3) Per i Comuni del cratere Centro Italia è prevista la sospensione dei mutui a carico degli Enti fino al 31/12/2025, la sospensione dei pagamenti derivanti dall'applicazione del D.L. 35/2013 fino al 31/12/2025 e la sospensione degli interessi sull'anticipazione di tesoreria relativa ai tributi comunali. Per i residenti nei Comuni del cratere Centro Italia che hanno usufruito della cosiddetta "busta paga pesante" è prevista la restituzione della stessa con le stesse modalità introdotte con il post-sisma dell'Aquila.*

### **ALL'ART. 26 SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:**

#### **Aggiungere comma 3 e 4:**

*comma 3) All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 11, le parole: «1° giugno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;*
- b) al comma 13, le parole: «1° giugno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».*

*comma 4) All'art. 46 del Decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazione, dalla legge 15 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021"*
- b) al comma 6, aggiungere alle parole: " Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019" le seguenti parole: "Le eventuali economie di spesa potranno essere utilizzate con un'efficacia temporale fino all'anno 2021".*

#### **Motivazione**

Tale estensione allineerebbe l'efficacia temporale dell'agevolazione a quella di cinque anni, prevista per il sisma del maggio 2012.

### **ALL'ART. 26 BIS SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:**

Dopo l'art. 26, inserire l'art. 26 bis "Misure per la semplificazione delle procedure relative alla conferenza permanente e alle conferenze regionali di cui all'art. 16 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229"

- 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti*

*parole: “è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e”.*

#### **Motivazione**

L'attuale disciplina prevede che la Conferenza permanente (e analogamente la Conferenza regionale) sia validamente costituita con la presenza di almeno metà dei componenti. Il comma 1 dell'art. 16 citato, prevede che la Conferenza sia composta, oltre che dal Commissario che la presiede, da ben otto soggetti – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Regione, Provincia, Ente parco e Comune competenti per territorio.

Nella quasi totalità dei casi le amministrazioni interessate di volta in volta all'espressione dei pareri non sono più di due o tre, il che comporta che non sia raggiunto il numero legale per la costituzione della Conferenza.

si propone pertanto di sopprimere la previsione di un numero legale per la valida costituzione della Conferenza – ipotesi già prevista ordinariamente dalla legge n. 241/90.

#### **ALL'ART. 44, COMMA 2-BIS, DECRETO LEGGE 17.10.2016, N. 189, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15.12.2016, N. 229 SONO PROPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:**

All'art. 44, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: *“rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti”* sono sostituite con le seguenti: *“a 96 ore lavorative al mese per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”*

#### **Motivazione**

Modifica all' aumento di ore di permesso anche agli amministratori dei comuni sotto i 30.000 abitanti colpiti dal sisma

#### **INSERIMENTO ARTICOLO DI NUOVA FORMULAZIONE all'art.28 bis**

Si propone di inserire nel provvedimento il seguente articolo rubricato: ***Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici***

*1. In deroga alle previsioni di cui al DPR 465 del 4/12/1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del presente decreto (ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa') in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.*

*2. La richiesta, promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'Interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione di sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.*

*3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale (ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale).*

#### **Motivazione**

La maggior parte dei comuni inseriti negli allegati al DL 189/2016 sono comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Diversi comuni hanno manifestato la difficoltà nell'individuare Segretari Comunali disponibili ad essere nominati titolari di sedi di segreteria di tali comuni.

Ciò deriva principalmente dalla carenza di Segretari comunali presenti sul territorio, in modo particolare dalla quasi totale assenza su tutto il territorio nazionale di segretari comunali di fascia professionale C (per popolazione inferiore a 3.000 abitanti).

L'albo nazionale contiene numerosi iscritti a tale fascia che non hanno mai preso servizio, ma la maggior parte degli stessi ha già una diversa occupazione (principalmente sono magistrati o dirigenti pubblici vincitori anche il concorso da Segretari Comunali). Diversi tentativi di avvio forzoso di tali soggetti alla professione, effettuati dalle Prefetture a dagli ex Albi regionali, non hanno avuto esito.

Come ben noto la figura del Segretario Comunale risulta indispensabile per le strutture comunali, in particolare per quelle che affrontano l'emergenza e la ricostruzione. Oltre al ruolo di coordinamento, controllo e di guida della struttura amministrativa gli stessi svolgono anche la funzione di presidio alla lotta contro il malaffare, nella loro veste di Responsabili per l'anticorruzione e la trasparenza.

Stante la citata difficoltà riscontrata nel trovare segretari comunali disponibili a mettersi a servizio di comuni colpiti dal sisma si ritiene che una soluzione potrebbe essere individuata nella reviviscenza parziale della norma che prevedeva la riclassificazione delle sedi di segreteria prevista nella Legge 604 del 8/6/1962, estendendo di fatto la previsione dell'art. 11 comma 9 del DPR 465/1997.

La riclassificazione a sedi superiori renderebbe la sede più appetibile economicamente, amplierebbe i potenziali interessati ai segretari iscritti in fascia professionale B e garantirebbe maggiore equità stante il peso del bilancio dei comuni colpiti dal sisma, l'aumento importante di dipendenti e di funzioni assegnate.

Disciplina equivalente è già stata prevista per gli amministratori comunali a cui è stata adeguata l'indennità di funzione a quella dei comuni con più di 10.000 abitanti.

#### **INSERIMENTO ARTICOLO DI NUOVA FORMULAZIONE all'art.29 bis**

*Dopo l'articolo 29 (Norma di copertura) è inserito il seguente;*

*"Articolo 29-bis (Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)*

*1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento dagli statuti speciali e dalle rispettive norme di attuazione statutaria nonché all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2000 3. .*

*2.- Nel rispetto delle predette disposizioni statutarie e di attuazione statutaria, con riferimento alla disciplina relativa ai Commissari straordinari contenuta nell'articolo 4, si applica quanto previsto*

*dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381."*

**MOTIVAZIONE:** Le proposte di emendamento trovano giustificazione sulla base del peculiare ordinamento di rango costituzionale che contraddistingue le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale anche in seguito alla riforma costituzionale del 2001. Con specifico riferimento alle Province autonome rilevano, in relazione all'oggetto della disciplina del provvedimento urgente che si propone di emendare, le potestà legislative ed amministrative ad esse attribuite in materia di Urbanistica, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per

calamità pubbliche (e così anche di protezione civile) , di lavori pubblici d'interesse provinciale (ai sensi degli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto di autonomia e del d.P.R. n. 381 del 1974, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche"), nonché la disposizione di attuazione statutaria che nelle materie di competenza, come quelle sopra

individuate, esclude l'esercizio di diretti poteri e funzioni da parte di organi statali nel territorio delle Province autonome (articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266).

Il riconoscimento della operatività del predetto sistema complessivo ha trovato supporto , tra l'altro, in uno specifico precedente in cui la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale di analoga normativa statale attributiva di poteri straordinari a Commissari delegati di nomina statale, per la parte in cui la normativa statale censurata non faceva rinvio per la propria applicazione nel territorio delle Province autonome, alle specifiche

procedure previste dal citato d.P.R. n. 381 del 1974 (sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2011).

. Pertanto si chiede di introdurre nell'ambito del provvedimento . una clausola generale di . salvaguardia delle ricordate competenze delle Province autonome, così come un rinvio specifico alla predetta normativa di attuazione statutaria, considerato anche il precedente giudicato costituzionale .

In coerenza con tali previsioni, che già assicurano la leale collaborazione tra lo Stato e le Province autonome nella forma della intesa in tutti i casi che travalicano il territorio delle medesime, si chiede ulteriormente la soppressione del riferimento diretto all'intesa con i Presidenti delle Province autonome per l'approvazione dei progetti delle opere prioritarie da parte dei Commissari straordinari, tenuto conto anche della disciplina già vigente in via ordinaria contenuta nel Codice dei contratti, per quanto attiene le infrastrutture e gli insediamenti prioritari (articoli da 200 a 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e la salvaguardia delle competenze delle autonomie . speciali (articolo 2 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016).

(PROV.AUTONOMA TRENTO)



## **8) EMENDAMENTI E MODIFICHE ALL'ALLEGATO 1 del DDL AS 1248**

All'Allegato 1 "Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018", sono apportate le seguenti modifiche: limitatamente alla Provincia di Campobasso, dopo il Comune di cui al numero 21 (Tavenna), aggiungere i seguenti Comuni:

- 22. Bonefro;
- 23. Casacalenda;
- 24. Civitacampomarano;
- 25. Colletorto;
- 26. Lucito;
- 27. Mafalda;
- 28. Montelongo;
- 29. Montenero di Bisaccia;
- 30. Petacciato;
- 31. Provvidenti;
- 32. Ripabottoni;
- 33. Termoli;
- 34. Ururi.

**MOTIVAZIONE:** L'emendamento si rende necessario in quanto l'elenco codificato dal legislatore non tutela tutti i Comuni molisani effettivamente danneggiati dal sisma ed ufficialmente individuati e comunicati dal Commissario delegato alla protezione civile in data 11 febbraio 2019.

La modifica è essenzialmente protesa ad assicurare tutela paritaria a tutti i Comuni molisani danneggiati dal sisma, rispetto alla possibilità di usufruire dei benefici scaturenti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 06/09/2018.

All'articolo 3, comma 1, lettera d), lettera b), sub. 1), sostituire le parole: "*località sismiche a media sismicità (Zona 3)*" con le parole "*nelle località classificate Zona 3 e Zona 4.*".

**RELAZIONE A I, L, M:** L'emendamento n. 6 ha lo scopo di non subordinare l'autorizzazione esclusivamente al tipo di zona sismica, ma anche alla tipologia di intervento, ed uniformare il procedimento per gli interventi "rilevanti" in tutto il territorio nazionale, lasciando facoltà alle regioni di istituire controlli anche a campione per gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza".

Gli emendamenti n. 7 e n. 8 hanno lo stesso scopo dell'emendamento n. 6.

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<b>D.Lgs. 50/2016</b>	<b>Testo con le modifiche introdotte dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32 “Sblocca Cantieri”</b>	<b>Proposte emendative Friuli Venezia Giulia</b>
<p><b>Art. 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi</b></p> <p>1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:</p> <p>a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;</p> <p>b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;</p> <p>c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;</p> <p>d) un limitato consumo del suolo;</p> <p>e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;</p> <p>f) il risparmio e l’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera , nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;</p> <p>g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;</p> <p>h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;</p> <p>i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera;</p> <p>l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.</p> <p>2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e</p>	<p><b>Art. 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi</b></p> <p>1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:</p> <p>a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;</p> <p>b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;</p> <p>c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;</p> <p>d) un limitato consumo del suolo;</p> <p>e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;</p> <p>f) il risparmio e l’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera , nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;</p> <p>g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;</p> <p>h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;</p> <p>i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell’opera;</p> <p>l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.</p> <p>2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>forestale, storicoartistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156 . Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.</p> <p><del>3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.</del></p> <p><del>3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.</del></p> <p>4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla</p>	<p>forestale, storicoartistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156 . Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.</p> <p><b>3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies</b> sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.</p> <p><b>3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.</b></p> <p>4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla</p>
---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.</p> <p>5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell'unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti</p>	<p>dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.</p> <p><b>5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg quater) nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito</b></p>	
---	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p><del>funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.</del></p> <p>5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.</p> <p>6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, <del>di studi preliminari sull'impatto ambientale</del> e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera ; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, <del>le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale</del>, nonché i limiti di spesa calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.</p>	<p><b>alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.</b></p> <p>5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.</p> <p>6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, <b>di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica</b> e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera ; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, <b>la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale</b>, nonché i limiti di spesa calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.</p> <p>8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.</p> <p>9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.</p> <p>10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche</p>	<p>7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16.</p> <p>8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.</p> <p>9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.</p> <p>10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>archeo-logiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.</p> <p>11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico , alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.</p> <p>12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento</p>	<p>archeo-logiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.</p> <p>11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico , alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.</p> <p><b>11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.</b></p> <p><b>11-ter. Le spese strumentali riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 della legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.</b></p> <p>12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in</p>	
--	--	--



## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.</p> <p>13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38.</p> <p>14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di</p>	<p>precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.</p> <p>13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38.</p> <p>14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.</p> <p>15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.</p> <p>16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed</p>	<p>servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.</p> <p>15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.</p> <p>16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in</p>	
---	---	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al con-tratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in con-siderazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.</p>	<p>materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al con-tratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in con-siderazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.</p>	
<p><b>Art. 24 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici</b></p> <p>1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto</p>	<p><b>Art. 24 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici</b></p> <p>1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:</p> <p>a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;</p> <p>b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;</p> <p>c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;</p> <p>d) dai soggetti di cui all'articolo 46.</p> <p><del>2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1.</del></p> <p><del>Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 5.</del></p> <p>3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non</p>	<p>tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:</p> <p>a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;</p> <p>b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;</p> <p>c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;</p> <p>d) dai soggetti di cui all'articolo 46.</p> <p><b>2. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,</b> sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1.</p> <p><b>Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.</b></p> <p>3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non</p>	
--	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>conseguenti ai rapporti d'impiego.</p> <p>4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.</p> <p>5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1.</p> <p>6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla</p>	<p>conseguenti ai rapporti d'impiego.</p> <p>4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.</p> <p>5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1.</p> <p>6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.</p> <p>7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti <del>e delle concessioni di lavori pubblici</del>, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, <del>concessioni di lavori pubblici</del>, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare</p>	<p>somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.</p> <p>7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. <b>Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.</b></p>	
---	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.</p> <p>8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.</p> <p>8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.</p> <p>8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non</p>	<p>8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.</p> <p>8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.</p> <p>8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di</p>	
---	--	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.</p>	<p>ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151.</p>	
<p><b>Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)</b></p> <p>1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p><del>Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice</del></p>	<p><b>Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)</b></p> <p>1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.</p>	<p><b>Si propongono le modifiche di seguito riportate</b></p> <p>Sopprimere al comma 1: "Nella stessa sezione sono pubblicate le tabelle riassuntive di cui all'art.1 comma 32 della legge 190/2012 pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."</p> <p><b>MOTIVAZIONE</b> Si propone di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei "resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33," poiché non è chiaro il contenuto di tali resoconti ed inoltre, le informazioni sulla gestione finanziaria si possono considerare già incluse negli elenchi ex L.190/2012 evitando così un ulteriore obbligo di pubblicità</p>



## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p><del>dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.</del> <del>Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2 bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.</del></p> <p>Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.</p> <p>2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.</p> <p>4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli</p>	<p>2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.</p> <p>4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i</p>	<p>(completa condivisione con richiesta emendamento Regione Marche)</p>
--	---	---

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.</p>	<p>sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.</p>	
<p><b>Art. 31 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni</b></p> <p>1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,</p>	<p><b>Art. 31 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni</b></p> <p>1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.</p> <p>2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.</p>	<p>dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.</p> <p>2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.</p> <p>4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:</p> <p>a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;</p> <p>b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;</p> <p>c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;</p> <p>d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;</p> <p>e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;</p> <p>f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente</p>	<p>3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.</p> <p>4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:</p> <p>a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;</p> <p>b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;</p> <p>c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;</p> <p>d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;</p> <p>e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;</p> <p>f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente</p>	
--	--	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>gestione economica dell'intervento;  g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;  h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;  i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.</p> <p><del>5. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8.</del></p> <p>6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove</p>	<p>gestione economica dell'intervento;  g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;  h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;  i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.</p> <p><b>5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.</b></p> <p>6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e</p>	
--	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.</p> <p>7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.</p> <p>8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) . L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle</p>	<p>all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.</p> <p>7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.</p> <p>8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) . L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati</p>	
--	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.</p> <p>9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.</p> <p>10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.</p> <p>11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo</p>	<p>specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.</p> <p>9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.</p> <p>10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.</p> <p>11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della</p>	
---	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.</p> <p>12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in</p>	<p>specifico professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.</p> <p>12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure</p>	
--	--	--



## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>materia ambientale, paesaggistica, storicoarchitettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.</p> <p>13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.</p> <p>14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.</p>	<p>mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storicoarchitettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.</p> <p>13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.</p> <p>14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p><b>Art. 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato de-gli appalti</b></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:</p> <p>a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;</p> <p>b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i con-corsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;</p> <p>c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i con-corsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici subcentrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;</p> <p>d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.</p> <p>2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:</p> <p>a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;</p> <p>b) euro 418. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;</p> <p>c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.</p> <p>3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applica-zione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>	<p><b>Art. 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato de-gli appalti</b></p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:</p> <p>a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;</p> <p>b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i con-corsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;</p> <p>c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i con-corsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici subcentrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;</p> <p>d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.</p> <p>2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:</p> <p>a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;</p> <p>b) euro 418. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;</p> <p>c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.</p> <p>3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applica-zione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>	<p><b>Si conferma</b></p>
---	---	---------------------------

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.</p> <p>5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta.</p> <p>6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.</p> <p>7. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.</p>	<p>4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.</p> <p>5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta.</p> <p>6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.</p> <p>7. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice.</p> <p>9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:</p> <p>a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati <del>contemporaneamente</del> per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;</p> <p>b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.</p> <p>10. Per gli appalti di forniture:</p> <p>a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati <del>contemporaneamente</del> per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;</p> <p>b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.</p> <p>11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi</p>	<p>8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice.</p> <p>9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:</p> <p>a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;</p> <p>b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.</p> <p>10. Per gli appalti di forniture:</p> <p>a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;</p> <p>b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.</p> <p>11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.</p> <p>12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:</p> <p>a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;</p> <p>b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.</p> <p>13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:</p> <p>a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;</p> <p>b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.</p> <p>14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:</p>	<p>oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.</p> <p>12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:</p> <p>a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;</p> <p>b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.</p> <p>13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:</p> <p>a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell'importo residuo;</p> <p>b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.</p> <p>14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;</p> <p>b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;</p> <p>c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;</p> <p>d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:</p> <p>1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;</p> <p>2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.</p> <p>15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.</p> <p>16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.</p> <p>17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.</p> <p>18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni</p>	<p>a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;</p> <p>b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;</p> <p>c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;</p> <p>d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:</p> <p>1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;</p> <p>2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.</p> <p>15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.</p> <p>16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.</p> <p>17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.</p> <p>18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni</p>	
--	--	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>dall'effettivo inizio <del>dei</del> lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma <del>dei</del> lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso <del>dei</del> lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione <del>dei</del> lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sul-le somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.</p>	<p>dall'effettivo inizio <b>della prestazione</b>. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma <b>della prestazione</b>. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso <b>della prestazione</b>, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione <b>della prestazione</b> non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sul-le somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.</p>	
<p><b>Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento</b>  <b>Comma 5</b>          ...  <b>7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.</b>          ....</p>	<p><b>Art. 32 Fasi delle procedure di affidamento</b></p>	<p><b>Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento.</b></p> <p>Aggiuntivamente si propone di sostituire il comma 7 dell'art. 32 con il seguente:          "7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti. Le amministrazioni aggiudicatrici, decorsi 30 giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.80, possono procedere alla stipula del contratto, prevedendo, in caso di successivo</p>

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

		<p>accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore complessivo del contratto.</p> <p><b>MOTIVAZIONE</b></p> <p>Introdurre al comma 7 l'emendamento proposto, consente alle S.A. di procedere alla stipula del contratto anche quando, pur avendo tempestivamente avviato le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, non siano state acquisite le necessarie certificazioni nel termine di 30 giorni dall'inoltro delle richieste alle competenti autorità. Nel contratto oggetto di affidamento l'amministrazione dovrà inserire una condizione risolutiva che opererà nel caso di mancata verifica dei requisiti prevedendo, in tal caso, l'incameramento della garanzia definitiva o l'applicazione di una penale laddove la garanzia non sia stata richiesta. L'amministrazione provvederà al pagamento dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute in analogia con quanto previsto dalla normativa antimafia. (completa condivisione con richiesta emendamento Regione Marche)</p>
<p><b>Art. 36 - Contratti sotto soglia</b></p> <p>1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio</p>	<p><b>Art. 36 - Contratti sotto soglia<sup>1</sup></b></p> <p>1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio</p>	<p><b>Si propongono le modifiche sotto riportate</b></p>

<sup>1</sup> **Art. 1 comma 2 dello Schema di D.L. "Sbloccacantieri"**

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, il comma 912 è abrogato.

<< 912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.>>



## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;</p> <p>b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro <del>e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata</del> <del>previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata</del> <del>previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;</del></p> <p>e) <del>per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene</del></p>	<p>di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;</p> <p>b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro <b>e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata</b> <b>previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori</b>, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata <del>previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei</del> <del>soggetti invitati;</del></p> <p>c) <b>abrogata</b></p>	<p>Ripristinare la lettera c) del comma 2 con le seguenti modifiche</p> <p>c) per i lavori di importo pari o superiori a 200.000 euro e inferiore a 2 milioni mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione</p>
---	--	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p><del>l'indicazione anche dei soggetti invitati;</del></p> <p><del>d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).</del></p> <p>3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.</p>	<p><b>d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.</b></p> <p>3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.</p> <p>4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla</p>	<p>anche dei soggetti invitati; (completa condivisione con richiesta emendamento Regione Marche)</p> <p>Modificare la lettera d) come di seguito:  d) per i lavori di importo pari o superiore ai 2 milioni e fino alle soglie di cui all'art.35 mediante ricorso alle procedure di cui all'art.60, fatto salvo quanto previsto dall'art.97 comma 8. (completa condivisione con richiesta emendamento Regione Marche)</p> <p>MOTIVAZIONE  Per entrambe le modifiche aver ampliato il ricorso alla procedura aperta, prima imposto solo per importi pari o superiori ad 1 milione di euro, ora necessario già dall'importo ben più basso di euro 200.000, non può qualificarsi in termini di semplificazione.  La procedura aperta con il criterio del massimo ribasso e l'esclusione automatica delle offerte anomale di per sé non è complicata; rimangono però aperte due questioni:  1) il controllo dei requisiti di ammissione su un campione degli operatori economici partecipanti rende incerto, a monte della procedura, il criterio da adottare in quanto proporzionale al numero dei partecipanti, conosciuto alla scadenza del bando di gara. Non essendoci, infatti, nessuna barriera tutti gli operatori economici in possesso dei previsti requisiti, possono prender parte alla competizione e ciò, di certo, non velocizzerà le procedure, anche per importi sicuramente non elevati (da euro 200.000,00 in su).  2) La procedura aperta standardizzata non permette di utilizzare l'albo degli operatori economici, quindi di operatori già prequalificati, se non per importi fino a 200.000 euro e quindi di fatto ne rende non conveniente l'istituzione.</p>
---	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p><del>5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.</del></p> <p>6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.</p>	<p>soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p><b>5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.</b></p> <p>6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.</p> <p><b>6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori</b></p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p><del>6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.</del></p>	<p><b>economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.</b></p> <p><b>6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.</b></p> <p><b>6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.</b></p> <p><b>7. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,</b></p>	
---	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p><del>7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente eodice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonchè di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.</del></p>	<p><b>sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle</b> indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. <b>Nel predetto regolamento</b> sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. <b>Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.</b></p>	
<p>8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.</p>	<p>8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.</p>	
<p>9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i</p>	<p>9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i</p>	

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.</p>	<p>medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.</p> <p><b>9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</b></p>	
<p><b>Art. 37 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze</b></p> <p>1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.</p> <p>2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti</p>	<p><b>Art. 37 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze</b></p> <p>1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.</p> <p>2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.</p> <p>3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.</p> <p>4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, <del>procede</del> secondo una delle seguenti modalità:</p> <p>a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;</p> <p>b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;</p> <p>c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.</p> <p>5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di</p>	<p>telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.</p> <p>3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.</p> <p>4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, <b>può procedere direttamente e autonomamente oppure</b> secondo una delle seguenti modalità:</p> <p>a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;</p> <p>b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;</p> <p>c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.</p> <p>5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.</p> <p>7. Le centrali di committenza possono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;</li><li>b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;</li><li>c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.</li></ul> <p>8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.</p> <p>9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre</p>	<p>centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.</p> <p>7. Le centrali di committenza possono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;</li><li>b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;</li><li>c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.</li></ul> <p>8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.</p> <p>9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di</p>	
--	---	--



## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.</p> <p>10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.</p> <p>11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.</p> <p>12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.</p> <p>13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato</p>	<p>affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.</p> <p>10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.</p> <p>11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.</p> <p>12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.</p> <p>13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato</p>	
--	---	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.</p> <p>14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).</p>	<p>membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.</p> <p>14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).</p>	
<p><b>Art. 47 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare</b></p> <p>1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.</p> <p>2. <del>I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per</del></p>	<p><b>Art. 47 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare</b></p> <p>1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.</p> <p>2. <b>I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni</b></p>	<p><b>Si conferma</b></p>

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p><del>l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.</del></p>	<p><b>eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.</b></p> <p><b>2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.</b></p>	
<p><b>Art. 59 - Scelta delle procedure e oggetto del contratto</b></p> <p>1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi</p>	<p><b>Art. 59 - Scelta delle procedure e oggetto del contratto</b></p> <p>1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il</p>	<p><b>Si propongono le modifiche sotto riportate</b></p>

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scapito di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.</p> <p>1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.</p> <p>1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti</p>	<p>ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scapito di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.</p> <p>1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.</p> <p><b>I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestato per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestato per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.</b></p> <p>1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo</p>	<p><b>Emendamento aggiuntivo all'art. 59 comma 1 bis aggiungere il seguente testo dopo le parole "importo complessivo dei lavori "</b></p> <p><b>"ovvero in altre circostanze debitamente motivate dalla stazione appaltante correlate alla specificità dell'oggetto dell'appalto. Negli appalti di cui al presente comma non è ammessa la formulazione di riserve da parte dell'appaltatore."</b></p> <p><b>Motivazione:</b> L'emendamento si rende necessario al fine di estendere la possibilità dell'utilizzo dell'appalto integrato a fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste in origine, garantendo nel contempo che da ciò non derivino maggiori oneri a carico della stazione appaltante in relazione alla responsabilità posta in capo all'appaltatore nella definizione del progetto esecutivo. (completa condivisione con richiesta emendamento Regione Liguria)</p>
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.</p> <p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):</p> <p>a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;</p> <p>2) implicano progettazione o soluzioni innovative;</p> <p>3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;</p> <p>4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;</p>	<p>puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.</p> <p><b>1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.</b></p> <p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):</p> <p>a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;</p> <p>2) implicano progettazione o soluzioni innovative;</p> <p>3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;</p> <p>4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai</p>	
--	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dall'80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.</p> <p>2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:</p> <p>a) che non rispettano i documenti di gara;</p> <p>b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;</p> <p>c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.</p> <p>4. Sono considerate inammissibili le offerte:</p> <p>a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;</p> <p>b) che non hanno la qualificazione necessaria;</p> <p>c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.</p> <p>5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui</p>	<p>sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;</p> <p>b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dall'80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.</p> <p>2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte:</p> <p>a) che non rispettano i documenti di gara;</p> <p>b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;</p> <p>c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.</p> <p>4. Sono considerate inammissibili le offerte:</p> <p>a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;</p> <p>b) che non hanno la qualificazione necessaria;</p> <p>c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.</p>	
---	---	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75.</p> <p>5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.</p>	<p>5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75.</p> <p>5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.</p>	
<p><b>Art. 76. (Informazione dei candidati e degli offerenti)</b></p> <p>1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare</p>	<p><b>Art. 76. (Informazione dei candidati e degli offerenti)</b></p> <p>1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.</p> <p>2. Su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:</p> <p>a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;</p> <p>a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;</p> <p>b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;</p> <p>c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.</p>	<p>un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.</p> <p>2. Su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:</p> <p>a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 7 e 8, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;</p> <p>a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;</p> <p>b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;</p> <p>c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.</p> <p><b>2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.</b></p>	
---	--	--



## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>3.</p> <p>4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.</p> <p>5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:</p> <p>a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;</p> <p>c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;</p> <p>d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.</p> <p>6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.</p>	<p>3.</p> <p>4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.</p> <p>5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:</p> <p>a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati [rectius: a tutti gli offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;</p> <p>c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;</p> <p>d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.</p> <p>6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.</p>	
--	---	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p><b>Art. 77 - Commissione giudicatrice</b></p> <p>1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.</p> <p>2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.</p> <p>3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di</p>	<p><b>Art. 77 - Commissione giudicatrice</b></p> <p>1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.</p> <p>2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.</p> <p><del>3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di</del></p>	<p><b>Si propongono le modifiche sotto riportate</b></p> <p><b>Aggiuntivamente sostituzione comma 3 dell'art. 77 con il seguente</b></p> <p><b>“I Commissari sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità sono scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 1 comma 1 lettera a), ovvero tra gli appartenenti alle seguenti categorie:</b></p> <p><b>a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;</b></p> <p><b>b) professori universitari di ruolo sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.”</b></p> <p><b>MOTIVAZIONE:</b></p> <p>Si propone di abrogare il comma 3 e il comma 3 bis in ragione di una</p>
---	--	---

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.</p>	<p><del>affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.</del></p>	<p>semplificazione del procedimento che per come delineato dalla disciplina fino ad ora non ha mai trovato applicazione, riportando nella disponibilità della stazione appaltante, che è quella che ha la conoscenza dell'appalto, la funzione di nomina della commissione giudicatrice. L'elenco gestito a livello centrale risulta essere uno strumento che non garantisce tempestività e celerità nel procedimento di aggiudicazione. L'individuazione degli esperti sarà cura e responsabilità della stazione appaltante che potrà avvalersi nel caso di accertata carenza di organico o di altre amministrazioni aggiudicatrici o degli ordini professionali ovvero ancora delle Università. Il rispetto dei requisiti previsti legislativamente è mantenuto.</p>
<p>4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.</p>	<p><del><b>3 bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.</b></del></p>	<p><b>Abrogazione del comma 3 bis</b> Motivazione sopra riportata.</p>
<p>4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.</p>		

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.</p> <p>6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.</p> <p>7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.</p> <p>8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.</p> <p>9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano</p>	<p>5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.</p> <p>6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.</p> <p>7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.</p> <p>8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante <b>tra i commissari sorteggiati</b>.</p> <p>9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano</p>	<p><b>Emendamento aggiuntivo comma 8 sostituito con il seguente</b></p> <p>8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante”</p> <p><b>Motivazione:</b> Coordinamento con la scelta di consentire alla Stazione appaltante di procedere alla nomina della Commissione.</p>
--	---	---

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.</p> <p>10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.</p> <p>11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.</p> <p>12.</p> <p>13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.</p>	<p>l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.</p> <p>10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.</p> <p>11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.</p> <p>12.</p> <p>13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.</p>	
<p><b>Art. 80 - Motivi di esclusione</b></p> <p>1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla</p>	<p><b>Art. 80 - Motivi di esclusione</b></p> <p>1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, <del>anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,</del> per uno dei seguenti reati:</p> <p>a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;</p> <p>b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;</p> <p>b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;</p> <p>c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;</p> <p>d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;</p> <p>e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno</p>	<p>partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:</p> <p>a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;</p> <p>b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;</p> <p>b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;</p> <p>c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;</p> <p>d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;</p> <p>e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>2007, n. 109 e successive modificazioni;</p> <p>f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;</p> <p>g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.</p> <p>2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.</p> <p>3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza <del>in caso di società con meno di quattro soci</del>, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di</p>	<p>f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;</p> <p>g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.</p> <p>2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. <b>Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</b></p> <p>3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza <b>in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro</b>, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei</p>	
--	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il di-vieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.</p>	<p>antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il di-vieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione <b>ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale</b> ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.</p>	
<p>4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. <del>Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a</del></p>	<p>4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. <b>Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può</b></p>	



## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p><del>pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.</del></p> <p>5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, <del>anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6</del> qualora:</p> <p>a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;</p> <p><del>b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;</del></p> <p>c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un</p>	<p><b>adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.</b></p> <p>5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:</p> <p>a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;</p> <p><b>b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;</b></p> <p>c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;</p> <p>d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;</p> <p>e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;</p> <p>f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;</p> <p>f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;</p> <p>f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per</p>	<p>che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;</p> <p>d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;</p> <p>e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;</p> <p>f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;</p> <p>f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;</p> <p>f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per</p>	
--	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;</p> <p>g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;</p> <p>h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;</p> <p>i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;</p> <p>l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;</p> <p>m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui</p>	<p>di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;</p> <p>g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;</p> <p>h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;</p> <p>i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;</p> <p>l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;</p> <p>m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.</p> <p>6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.</p> <p>7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.</p> <p>8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.</p> <p>9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.</p> <p>10. <del>Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata</del></p>	<p>fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.</p> <p>6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.</p> <p>7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.</p> <p>8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.</p> <p>9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.</p> <p><b>10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:</b></p>	
---	--	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p><del>è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.</del></p> <p>11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.</p>	<p>a) <b>perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;</b></p> <p>b) <b>pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;</b></p> <p>c) <b>pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.</b></p> <p><b>10bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione. Nei casi in cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.</b></p> <p>11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.</p>	
--	--	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.</p> <p>13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).</p> <p>14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.</p>	<p>12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.</p> <p>13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).</p> <p>14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.</p>	
<p><b>Art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio</b></p> <p>1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:  a) i requisiti di idoneità professionale;  b) la capacità economica e finanziaria;  c) le capacità tecniche e professionali.</p> <p>2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto</p>	<p><b>Art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio</b></p> <p>1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:  a) i requisiti di idoneità professionale;  b) la capacità economica e finanziaria;  c) le capacità tecniche e professionali.</p> <p>2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, <del>con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari</del>, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione <del>di dette linee guida</del>, si applica l'articolo 216, comma 14.</p>	<p>dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, <b>con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies</b>, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione <b>di detto regolamento</b>, si applica l'articolo 216, comma 14.</p>	
<p>3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel</p>	<p>3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel</p>	

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.</p> <p>4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:</p> <p>a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;</p> <p>b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;</p> <p>c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.</p> <p>5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto,</p>	<p>proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.</p> <p>4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:</p> <p>a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;</p> <p>b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;</p> <p>c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.</p> <p>5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto,</p>	
---	---	--



## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.</p> <p>6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.</p> <p>7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.</p> <p>8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane,</p>	<p>altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.</p> <p>6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.</p> <p>7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.</p> <p>8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane,</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.</p> <p>9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.</p> <p>10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti</p>	<p>organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.</p> <p>9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.</p> <p>10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti</p>	
--	--	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.</p>	<p>reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.</p>	
<p><b>Art. 84 - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici</b></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di</p>	<p><b>Art. 84 - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici</b></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.</p> <p>2. <del>L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua, altresì,</del> livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC.</p> <p>3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di</p>	<p>qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. <b>L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.</b></p> <p>2. <b>Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono, altresì, individuati,</b> livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC.</p> <p>3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in</p>	
--	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.</p> <p>4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:</p> <p>a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;</p> <p>b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo <del>al decennio</del> <del>antecedente</del> la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;</p> <p>c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;</p> <p>d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.</p> <p>4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli</p>	<p>termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.</p> <p>4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:</p> <p>a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;</p> <p>b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo <b>ai quindici anni antecedenti</b> la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;</p> <p>c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;</p> <p>d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.</p> <p>4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera g),</p>	
--	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.</p> <p>5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori.</p> <p>6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite <del>nelle linee guida</del>. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità di cui all'articolo 38.</p> <p>7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:</p> <p>a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie</p>	<p>per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.</p> <p>5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori.</p> <p>6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite <b>nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies</b>. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità di cui all'articolo 38.</p> <p>7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:</p> <p>a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da</p>	
---	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>dell'organismo di certificazione, da cui emerge in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;</p> <p>b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.</p> <p><del>8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano</del> i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. <del>Le linee guida disciplinano,</del> altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.</p> <p>9. Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.</p>	<p>cui emerge in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;</p> <p>b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.</p> <p><b>8. Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies disciplina</b> i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. <b>Sono disciplinati,</b> altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese.</p> <p>9. Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.</p> <p>10. La violazione delle disposizioni <b>del regolamento di cui all'articolo</b></p>	
--	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>10. La violazione delle disposizioni <del>delle linee guida</del> è punita con la sanzione previste dall'articolo 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione è determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie. Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati <del>nelle linee guida</del>.</p> <p>12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.</p>	<p><b>216, comma 27-octies</b>, è punita con la sanzione previste dall'articolo 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione è determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie. Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati <b>nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies</b>.</p> <p>12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.</p>	
--	--	--



**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.</p>	<p>12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.</p>	
<p><b>Art. 86. (Mezzi di prova)</b></p> <p>1. Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 80. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all'articolo 87. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.</p> <p>2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:</p> <p>a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;</p> <p>b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.</p>	<p><b>Art. 86. (Mezzi di prova)</b></p> <p>1. Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 80. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all'articolo 87. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.</p> <p>2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:</p> <p>a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;</p> <p>b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).</p> <p>4. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.</p> <p>5. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.</p> <p>5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto <del>dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2.</del> L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.</p>	<p>3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).</p> <p>4. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.</p> <p>5. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.</p> <p>5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto <b>con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.</b> L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.</p> <p>6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri</p>	
---	---	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all'articolo 80, l'idoneità all'esercizio dell'attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 83, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.</p>	<p>Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all'articolo 80, l'idoneità all'esercizio dell'attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 83, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.</p>	
<p><b>Art. 89 - Avvalimento</b></p> <p>1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione</p>	<p><b>Art. 89 - Avvalimento</b></p> <p>1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.</p> <p>2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'ambito temporale di validità del sistema di qualificazione.</p> <p>3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve</p>	<p>appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.</p> <p>2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'ambito temporale di validità del sistema di qualificazione.</p> <p>3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.</p> <p>4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.</p> <p>5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.</p> <p>6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.</p> <p>7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.</p> <p>8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.</p> <p>9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione</p>	<p>sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.</p> <p>4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.</p> <p>5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.</p> <p>6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.</p> <p>7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.</p> <p>8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.</p> <p>9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.</p> <p>10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. <del>Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,</del> è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. <del>Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.</del></p>	<p>dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.</p> <p>10. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. <b>Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,</b> è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. <b>Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.</b></p>	
---	---	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p><b>Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto</b></p> <p>1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.</p> <p>2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.</p> <p>3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:</p> <p>a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);</p> <p>b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e</p>	<p><b>Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto</b></p> <p>1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.</p> <p>2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.</p> <p>3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:</p> <p>a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);</p> <p>b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e</p>	<p><b>Modifica proposta</b></p> <p><b>Aggiuntivamente art. 95 comma 3 lettera b) sostituita dalla seguente:</b></p> <p>b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo</p>

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;</p> <p>4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:</p> <p>a) <del>fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;</del></p> <p>b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;</p> <p>e) <del>per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.</del></p>	<p>intellettuale di importo <b>pari o superiore a 40.000 euro;</b></p> <p><b>b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.</b></p> <p>4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:</p> <p>a)</p> <p>b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;</p> <p>c)</p>	<p><b>pari o superiore alla soglia comunitaria;</b></p> <p><b>Motivazione</b></p> <p>Con questa modifica, fermo il rispetto delle soglie per gli affidamenti di incarichi di natura tecnica e intellettuale previsti dalla disciplina vigente ai sensi degli art. 36 e 157 del codice, si intende ripristinare la possibilità di aggiudicare al massimo ribasso i contratti di servizi di natura tecnica e intellettuale, consentendo alle stazioni appaltanti di procedere ai sensi dell'art. 97 comma 8 del codice all'aggiudicazione applicando l'esclusione automatica dell'offerta anomala quando le offerte sono superiori a 10, in tal modo individuando un prezzo "di mercato".</p>
--	--	---



## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.</p> <p>6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:</p> <p>a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;</p> <p>b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;</p> <p>c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;</p> <p>d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo</p>	<p>5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.</p> <p>6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:</p> <p>a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;</p> <p>b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;</p> <p>c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;</p> <p>d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;</p> <p>e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;</p> <p>f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;</p> <p>g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.</p> <p>7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.</p> <p>8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.</p> <p>9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un</p>	<p>i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;</p> <p>e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;</p> <p>f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;</p> <p>g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.</p> <p>7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.</p> <p>8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.</p> <p>9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.</p> <p>10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).</p> <p>10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. <del>A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.</del></p> <p>11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.</p> <p>12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.</p>	<p>unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.</p> <p>10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).</p> <p>10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.</p> <p>11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.</p> <p>12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.</p> <p>14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:</p> <p>a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto;</p> <p>b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti;</p>	<p>13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.</p> <p>14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:</p> <p>a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto;</p> <p>b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti;</p>	
--	--	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;</p> <p>d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.</p> <p>14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.</p> <p><del>15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.</del></p>	<p>c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;</p> <p>d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.</p> <p>14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.</p> <p><b>15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.</b></p>	
<p><b>Art. 97 - Offerte anormalmente basse</b></p> <p>1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.</p> <p><del>2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di</del></p>	<p><b>Art. 97 - Offerte anormalmente basse</b></p> <p>1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.</p> <p><b>2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al</b></p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p> riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:</p> <p>a) <del>media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;</del></p> <p>b) <del>media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;</del></p> <p>e) <del>media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;</del></p> <p>d) <del>media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;</del></p> <p>e) <del>media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.</del></p>	<p><b>fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:</b></p> <p><b>a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;</b></p> <p><b>b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);</b></p> <p><b>c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);</b></p> <p><b>d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).</b></p> <p><b>2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:</b></p>	
---	--	--

<p>3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti</p>	<p>a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;</p> <p>b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a );</p> <p>c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);</p> <p>d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);</p> <p>e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).</p> <p>2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.</p> <p>3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti</p>	
---	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>punti massimi previsti dal bando di gara.</p> <p>3-bis. <del>Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato</del> ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.</p> <p>4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente</p>	<p>punti massimi previsti dal bando di gara. <b>Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.</b></p> <p>3-bis. <b>Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato</b> ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.</p> <p>4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.</p> <p>5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.</p> <p>6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla</p>	
--	--	--



## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;</p> <p>c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.</p> <p>5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:</p> <p>a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;</p> <p>b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;</p> <p>c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;</p> <p>d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.</p> <p>6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.</p> <p>7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione</p>	<p>legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.</p> <p>7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.</p> <p>8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori <b>alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede</b> nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e <b>commi 2-bis e 2-ter. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.</b></p> <p>9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.</p>	
--	---	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.</p> <p>8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. <del>In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.</del></p> <p>9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.</p>		
<p><b>Art. 102 - Collaudo e verifica di conformità</b></p> <p>1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.</p> <p>2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1</p>	<p><b>Art. 102 - Collaudo e verifica di conformità</b></p> <p>1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.</p> <p>2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.</p> <p>3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.</p> <p>4.</p> <p>5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.</p>	<p>milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.</p> <p>3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.</p> <p>4.</p> <p>5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.</p> <p>7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:</p> <p>a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;</p> <p>b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori</p>	<p>6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.</p> <p>7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:</p> <p>a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;</p> <p>b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;</p> <p>c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;</p> <p>d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;</p> <p>d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.</p> <p><del>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.</del></p> <p>9. Al termine del lavoro sono redatti:</p> <p>a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi</p>	<p>pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;</p> <p>c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;</p> <p>d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;</p> <p>d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.</p> <p><b>8. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,</b> sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.</p> <p>9. Al termine del lavoro sono redatti:</p> <p>a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da</p>	
---	---	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;</p> <p>b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;</p> <p>c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.</p>	<p>restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;</p> <p>b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;</p> <p>c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.</p>	
<p><b>Art. 105 - Subappalto</b></p> <p>1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. <del>Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.</del> L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del</p>	<p><b>Art. 105 - Subappalto</b></p> <p>1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.</p> <p>2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. <b>Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.</b> L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>sub-contratte, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.</p>	<p>subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contratte, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.</p>	
<p>3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:</p> <p>a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;</p> <p>b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;</p> <p>c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;</p> <p>c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.</p>	<p>3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:</p> <p>a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;</p> <p>b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;</p> <p>c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;</p> <p>c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.</p>	
<p>4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i</p>	<p>4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i</p>	

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:</p> <p><del>a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;</del></p> <p>b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;</p> <p>c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;</p> <p><del>d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.</del></p> <p>5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.</p> <p><del>6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.</del></p>	<p>lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:</p> <p>a)</p> <p>b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria <b>e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80</b> ;</p> <p>c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;</p> <p>d)</p> <p>5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.</p> <p>6.</p>	
---	---	--



## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.</p> <p>8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.</p> <p>9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta</p>	<p>7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.</p> <p>8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.</p> <p>9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.</p> <p>10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.</p> <p>11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.</p> <p>12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.</p> <p>13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:</p> <p>a) <del>quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;</del></p> <p>b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;</p> <p>c) su richiesta del subappaltatore <del>e se la natura del contratto lo consente.</del></p>	<p>inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.</p> <p>10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.</p> <p>11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.</p> <p>12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.</p> <p>13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:</p> <p>a)</p> <p>b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;</p> <p>c) su richiesta del subappaltatore.</p> <p>14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.</p> <p>15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.</p> <p>16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.</p> <p>17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i</p>	<p>stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.</p> <p>15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.</p> <p>16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.</p> <p>17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i</p>	
--	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.</p> <p>18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.</p> <p>19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.</p> <p>20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione</p>	<p>redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.</p> <p>18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.</p> <p>19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.</p> <p>20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga</p>	
--	--	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.</p> <p>21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.</p> <p>22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.</p>	<p>all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.</p> <p>21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.</p> <p>22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.</p>	
<p><b>Art. 111 - Controllo tecnico, contabile e amministrativo</b></p> <p><del>1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e</del></p>	<p><b>Art. 111 - Controllo tecnico, contabile e amministrativo</b></p> <p><b>1. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono individuate</b> le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.</p> <p>1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.</p> <p>2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai</p>	<p>conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.</p> <p>1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.</p> <p>2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai</p>	
--	---	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>documenti contrattuali. <del>Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano</del> compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. <del>Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.</del></p>	<p>documenti contrattuali. <b>Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuati</b> compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. <b>Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.</b></p>	
<p><b>Art. 113 - Incentivi per funzioni tecniche</b></p> <p>1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.</p> <p>2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente <del>per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di</del></p>	<p><b>Art. 113 - Incentivi per funzioni tecniche</b></p> <p>1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.</p> <p>2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente <b>per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di</b></p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.</p> <p>3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.</p> <p>L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico</p>	<p>ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.</p> <p>3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.</p> <p>L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento</p>	
--	--	--



## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.</p> <p>4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.</p> <p>5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.</p> <p>5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo</p>	<p>del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.</p> <p>4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.</p> <p>5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.</p>	
---	--	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.</p>	<p>5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.</p>	
<p><b>Art. 133 - Principi generali per la selezione dei partecipanti</b></p> <p>1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97.</p> <p>2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:</p> <p>a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;</p> <p>b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 135 e 136;</p> <p>c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l'innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell'articolo 135 il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b).</p> <p>3. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:</p> <p>a) qualificano gli operatori economici conformemente all'articolo 134;</p> <p>b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del comma 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l'innovazione.</p>	<p><b>Art. 133 - Principi generali per la selezione dei partecipanti</b></p> <p>1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97.</p> <p>2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:</p> <p>a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;</p> <p>b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 135 e 136;</p> <p>c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l'innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell'articolo 135 il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b).</p> <p>3. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:</p> <p>a) qualificano gli operatori economici conformemente all'articolo 134;</p> <p>b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del comma 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l'innovazione.</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>4. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori:</p> <p>a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;</p> <p>b) non esigono prove o giustificativi già presenti nella documentazione valida già disponibile.</p> <p>5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori utilizzano la banca dati di cui all'articolo 81, ovvero accettano autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le modalità di cui all'articolo 85, comma 5.</p> <p>6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 95 e 97.</p> <p>7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta migliore, se hanno accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all'articolo 30.</p> <p>8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere</p>	<p>4. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori:</p> <p>a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;</p> <p>b) non esigono prove o giustificativi già presenti nella documentazione valida già disponibile.</p> <p>5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori utilizzano la banca dati di cui all'articolo 81, ovvero accettano autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le modalità di cui all'articolo 85, comma 5.</p> <p>6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 95 e 97.</p> <p>7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta migliore, se hanno accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all'articolo 30.</p> <p>8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere</p>	
--	--	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.</p>	<p>escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, <b>indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.</b></p>	
<p><b>Art. 146 - Qualificazione</b></p> <p>1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.</p> <p>2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale.</p> <p>3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.</p> <p>4. <del>Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,</del> sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato</p>	<p><b>Art. 146 - Qualificazione</b></p> <p>1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.</p> <p>2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale.</p> <p>3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.</p> <p>4. <b>Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,</b> sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>degli interventi di cui all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. <del>Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 19.</del></p>	<p>normativa vigente. <b>Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.</b></p>	
<p><b>Art. 174 - Subappalto</b></p> <p>1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo.</p> <p>2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. <del>In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:</del></p> <p><del>a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;</del></p> <p><del>b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.</del></p> <p><del>3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza</del></p>	<p><b>Art. 174 - Subappalto</b></p> <p>1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo.</p> <p>2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.</p> <p><b>3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.</b></p> <p>4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p><del>di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.</del></p> <p>4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.</p> <p>5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.</p> <p>6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.</p> <p>7. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.</p>	<p>sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.</p> <p>5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.</p> <p>6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.</p> <p>7. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.</p> <p>8. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105.</p>	
---	---	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>8. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105.</p>		
<p><b>Art. 177 - Affidamenti dei concessionari</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento.</p> <p>2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro <del>ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.</del></p> <p>3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di</p>	<p><b>Art. 177 - Affidamenti dei concessionari</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento.</p> <p>2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro <b>il 31 dicembre 2019.</b></p> <p>3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>sbilibrrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrare entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di sbilibrrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.</p>	<p>sbilibrrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrare entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di sbilibrrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.</p>	
<p><b>Art. 183 - Finanza di progetto</b></p> <p>1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte</p>	<p><b>Art. 183 - Finanza di progetto</b></p> <p>1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte</p>	<p><b>Si conferma</b></p>



## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera.</p> <p>3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato XXI specifica:</p> <p>a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;</p> <p>b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.</p> <p>4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.</p> <p>5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al</p>	<p>nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera.</p> <p>3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato XXI specifica:</p> <p>a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;</p> <p>b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.</p> <p>4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.</p> <p>5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto definitivo presentato, al</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.</p> <p>6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.</p> <p>7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.</p> <p>8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.</p> <p>9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche</p>	<p>valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.</p> <p>6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.</p> <p>7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.</p> <p>8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.</p> <p>9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.</p> <p>10. L'amministrazione aggiudicatrice:</p> <p>a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;</p> <p>b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;</p> <p>c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo,</p>	<p>del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.</p> <p>10. L'amministrazione aggiudicatrice:</p> <p>a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;</p> <p>b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;</p> <p>c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo,</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;</p> <p>d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;</p> <p>e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.</p> <p>11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.</p> <p>12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.</p> <p>13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del</p>	<p>né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;</p> <p>d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;</p> <p>e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.</p> <p>11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.</p> <p>12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.</p> <p>13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.</p> <p>14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.</p> <p>15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.</p>	<p>costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.</p> <p>14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.</p> <p>15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle</p>	<p>L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.</p> <p>16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato.</p> <p>17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.</p> <p>18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il</p>	<p>spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.</p> <p>16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato.</p> <p>17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.</p> <p><b>17bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.</b></p> <p>18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il</p>	
---	---	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185.</p> <p>19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.</p> <p>20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.</p>	<p>coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185.</p> <p>19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.</p> <p>20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.</p>	
<p><b>Art. 196 - Controlli sull'esecuzione e collaudo</b></p> <p>1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 102.</p> <p>2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.</p>	<p><b>Art. 196 - Controlli sull'esecuzione e collaudo</b></p> <p>1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 102.</p> <p>2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.</p>	<p><b>Si conferma</b></p>



**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p><del>3. Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati.</del></p> <p><del>4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono disciplinati i criteri, specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23 bis e 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si applica l'articolo 216, comma 21.</del></p>	<p>3.</p> <p>4.</p>	
<p><b>Art. 197 - Sistema di qualificazione del contraente generale</b></p> <p><del>1. L'attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalità di cui all'articolo 84. La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi</del></p>	<p><b>Art. 197 - Sistema di qualificazione del contraente generale</b></p> <p><b>1. La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.</b> La qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c).</p> <p>2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero documentata ai sensi dell'articolo 45, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale.</p> <p>3. <del>Le classifiche di qualificazione sono determinate dall'ANAC.</del></p> <p>4. <del>Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con linee guida adottate dall'ANAC.</del></p>	<p>consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c).</p> <p>2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero documentata ai sensi dell'articolo 45, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente generale.</p> <p>3.</p> <p><b>4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacità economica e finanziaria, all'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all'adeguato organico tecnico e dirigenziale.</b></p>	
<p><b>Art. 199 - Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale</b></p> <p>1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 197 ed è definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo.</p> <p>2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile <del>alla SOA</del>, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al</p>	<p><b>Art. 199 - Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale</b></p> <p>1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 197 ed è definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo.</p> <p>2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile <b>all'amministrazione</b>, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>momento del rilascio di quella rinnovata.</p> <p>3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno validità triennale.</p> <p>4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresì, a rilasciare l'attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché quelle che perverranno fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 83, comma 2. Tale decreto stabilisce, altresì, i criteri di valutazione da parte delle stazioni appaltanti degli attestati presentati in sede di gare per affidamento unitario a contraente generale, durante il periodo di coesistenza delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelle rilasciate secondo le modalità di cui all'articolo 84.</p>	<p>al momento del rilascio di quella rinnovata.</p> <p>3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno validità triennale.</p> <p>4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altresì, a rilasciare l'attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché quelle che perverranno fino all'entrata in vigore <b>del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.</b></p>	
<p><b>Art. 204 - Ricorsi giurisdizionali</b></p> <p>1. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1 le parole «nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle parole «nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti»;</p> <p>b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:</p> <p>«2 bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti</p>	<p><b>Art. 1 comma 4 del D.L. "Sbloccacantieri"</b></p> <p><u>All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:</u></p> <p><u>Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente Decreto</u></p> <p><b>Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)</b></p> <p>1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p><del>pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.»;</del></p> <p>c) al comma 5, le parole: «Per l'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al <del>comma 6 bis, per l'impugnazione»;</del></p> <p>d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:</p> <p><del>«6 bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o l'udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore a tre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione»;</del></p>	<p>2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.</p> <p>2-bis</p> <p>3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l'articolo 119.</p> <p>4. Quando è impugnata l'aggiudicazione, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.</p> <p>5. <b>Per l'impugnazione</b> degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla</p>	
---	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>e) al comma 7, le parole: «I nuovi» sono sostituite dalle seguenti: «<del>Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi</del>»;</p> <p>f) dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente: «8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione contrattuali del contratto, dandone conto nella motivazione»;</p> <p>g) al comma 9 le parole «, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.» sono sostituite dalle parole «; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.»; è inserito, dopo il primo periodo del comma 9, il seguente: «<del>Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.</del>»;</p> <p>h) al comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi <del>2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo</del> e 10»;</p> <p>i) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.».</p>	<p>conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42.</p> <p>6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.</p> <p>6-bis.</p> <p>7. <b>I nuovi</b> atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.</p> <p>8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.</p> <p>8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3</p>	
--	--	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

	<p>dell'articolo 119.</p> <p>8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all' esecuzione contrattuali del contratto, dandone conto nella motivazione.</p> <p>9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.</p> <p>10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74.</p> <p><b>11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10</b> si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.</p> <p>11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.</p>	
<p><b>Art. 215 - Consiglio superiore dei lavori pubblici</b></p> <p>1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.</p> <p>2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti</p>	<p><b>Art. 215 - Consiglio superiore dei lavori pubblici</b></p> <p>1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.</p> <p>2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti</p>	<p><b>Si conferma</b></p>

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.</p> <p>3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte II, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, nonché, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.</p> <p>4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono</p>	<p>nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.</p> <p>3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui alla parte II, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, nonché, laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.</p> <p>4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono</p>	
---	---	--

**ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

<p>valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.</p> <p>5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro <del>novanta giorni</del> dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.</p>	<p>valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.</p> <p>5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro <b>sessanta giorni</b> dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.</p>	
<p><b>Art. 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.</p> <p>1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.</p>	<p><b>Art. 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.</p> <p>1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.</p> <p><b>1-ter. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del cinquanta per cento il</b></p>	<p><b>Si conferma.</b></p>



## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>2. Fino all'approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e strategica.</p> <p>3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.</p> <p>4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. <del>Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3 bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono</del></p>	<p><b>valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE.</b></p> <p>2. Fino all'approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e strategica.</p> <p>3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto.</p> <p>4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia.</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p><del>essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.</del></p>		
<p>4-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>	<p>4-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. <b>Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dell'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.</b></p>	
<p>5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p>	<p>5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p>	

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.</p> <p>7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 25, comma 2, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136.</p> <p>8. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 31, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p> <p>9. Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.</p> <p>10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono</p>	<p>6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.</p> <p>7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 25, comma 2, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136.</p> <p>8. Fino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 31, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p> <p>9. Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.</p> <p>10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p> <p>11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.</p> <p>12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la</p>	<p>all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p> <p>11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.</p> <p>12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei</p>	
---	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.</p> <p>13. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.</p> <p>14. Fino all'adozione <del>delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2,</del> continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p> <p>15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.</p> <p>16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto <del>ministeriale</del> previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p> <p>17. Fino alla data entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p> <p>18. Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui all'articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche</p>	<p>candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.</p> <p>13. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.</p> <p>14. Fino all'adozione <b>del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies</b>, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p> <p>15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.</p> <p>16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p> <p>17. Fino alla data entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p> <p>18. Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui all'articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.</p> <p>19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p> <p>20. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 159, comma 4, si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2012, n. 236.</p> <p>21. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.</p> <p>22. Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 209, comma 16, si applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.</p> <p>23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di</p>	<p>documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.</p> <p>19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p> <p>20. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 159, comma 4, si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2012, n. 236.</p> <p>21. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilità con la funzione di responsabile unico del procedimento.</p> <p>22. Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 209, comma 16, si applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.</p> <p>23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già</p>	
--	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.</p> <p>24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la più ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 18 dicembre 2015, n. 220, e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "6 maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2016". All'articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice.</p> <p>25. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del presente codice.</p> <p>26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui all'articolo 1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343 a 356 del decreto</p>	<p>intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.</p> <p>24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la più ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 18 dicembre 2015, n. 220, e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "6 maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2016". All'articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice.</p> <p>25. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del presente codice.</p> <p>26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui all'articolo 1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343 a 356 del decreto</p>	
---	---	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p> <p>27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.</p> <p>27-bis. Fino alla data di entrata in vigore <del>delle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2,</del> si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo.</p> <p>27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p> <p>27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice.</p> <p>27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente</p>	<p>del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</p> <p>27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.</p> <p>27-bis. Fino alla data di entrata in vigore <b>del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies,</b> si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista all'articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo.</p> <p>27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p> <p>27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice.</p> <p>27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in</p>	
--	--	--



## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<p>Parte III, nonché di cui all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168.</p> <p><del>27-sexies. Per le concessioni autostradali scadute o in scadenza entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria e il cui bando è pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.</del></p> <p>27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.</p>	<p>quanto compatibili con la presente Parte III, nonché di cui all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168.</p> <p><b>27-sexies. Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.</b></p> <p>27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.</p> <p><b>27-octies. Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di</b></p>	
---	--	--

## ALLEGATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

	<p><b>concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</b></p>	
--	---	--

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE – comma 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (Sblocca Cantieri)

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (modifiche al Codice Decreto Sblocca Cantieri) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.